Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 135

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 24 marzo 2009

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 3
2ª - Giustizia . . . . . » 12
5ª - Bilancio . . . . . » 18
6ª - Finanze e tesoro . . . . . » 27
7ª - Istruzione . . . . . » 33
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . » 49
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . . » 51
10ª - Industria, commercio, turismo . . . . . » 54
11ª - Lavoro . . . . . » 57
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . » 60
14ª - Politiche dell'Unione europea . . . . . » 65

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani . . . . . *Pag.* 79

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica . . . . . *Pag.* 82
Vigilanza sull'anagrafe tributaria . . . . . » 83
Per l'infanzia . . . . . » 84

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale *Pag.* 89
Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro . . . . . » 91

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri . . . . . *Pag.* 97
14ª - Politiche dell'Unione europea - Pareri . . . . . » 99

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 100

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 24 marzo 2009

91ª Seduta

Presidenza del Presidente
VIZZINI

La seduta inizia alle ore 15,30.

SU UN GRAVE TENTATIVO D'INTIMIDAZIONE COMPIUTO CONTRO IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

La senatrice INCOSTANTE *(PD)* sia a titolo personale sia a nome del suo Gruppo manifesta solidarietà e sostegno al presidente Vizzini per il grave episodio di cui è stato vittima nei giorni scorsi, quando gli sono stati rivolti segni di minaccia purtroppo tristemente noti.

Anche il senatore PARDI *(IdV)* esprime la sua solidarietà al presidente Vizzini, compiacendosi peraltro di trovarlo sereno al suo compito istituzionale: auspica, comunque, che una simile minaccia trovi la reazione adeguata nelle istituzioni, considerando il valore anche simbolico della personalità politica che ne è stata oggetto.

Si associa il senatore BOSCETTO *(PdL)* a nome del suo Gruppo: si è trattato di una vile minaccia, evidentemente motivata dall'impegno, coerente ed efficace, profuso dal presidente Vizzini, anche nell'attività parlamentare, nel contrasto alla mafia. Dichiara che il suo Gruppo è fiero di avere nella propria compagine un parlamentare e un uomo delle istituzioni come il presidente Vizzini, che esprime con la sua azione politica quotidiana il più nobile senso civico e repubblicano.

A sua volta il senatore BODEGA *(LNP)* manifesta la solidarietà del Gruppo Lega Nord Padania al presidente Vizzini, esponente politico e uomo delle istituzioni che ha agito e opera nell'interesse del Paese, contro la criminalità organizzata.

Esprime la sua personale solidarietà anche il senatore DE SENA *(PD)*, memore del suo impegno professionale nelle istituzioni, da Prefetto

della Repubblica, a tutela delle libertà democratiche, nel corso del quale ha avuto modo di apprezzare l'impegno di parlamentari come il presidente Vizzini.

Il presidente VIZZINI ricorda che i più recenti atti legislativi contro la mafia hanno il carattere di una risposta razionale e coerente alla recrudescenza, alla diffusione nelle attività economiche, alla crescente pericolosità della mafia: dalle misure sulle confische, estese ai prestanome e agli eredi, all'inasprimento del regime carcerario severo per i detenuti mafiosi più pericolosi, agli altri provvedimenti adottati e in corso di elaborazione, si delinea una strategia finalmente efficace che incide sulle commistioni tra mafia ed economia e tra mafia e politica. Egli intende proseguire nella sua azione senza cedimenti né timori, forte anche delle numerose attestazioni di solidarietà che, come in questa occasione, gli sono state date, delle quali ringrazia ciascuno degli intervenuti.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sull'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena concluso: si è convenuto, di comune accordo, che l'esame del disegno di legge costituzionale n. 1178, d'iniziativa del senatore Zanda, recante: «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», si svolgerà congiuntamente a quello di altre proposte di revisione costituzionale in materia di struttura e funzioni delle Camere, già presentate o preannunciate.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(37) ***PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni***

(831) ***PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS)***

(948) ***SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva***

(1344) ***Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni***

(1354) ***ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde***

(1391) ***Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva***

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 37, 831, 948, 1344, 1354, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1391 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1391, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 37, 831, 948, 1344 e 1354 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 marzo.

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore designato, senatore Battaglia, dà conto del disegno di legge n. 1391, che propone di esaminare congiuntamente alle altre iniziative legislative in titolo e di intendere già compreso nel testo unificato presentato nella seduta dell'11 marzo.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE informa, quindi, che sono stati presentati alcuni emendamenti al testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge in titolo, che si intendono illustrati e sono pubblicati in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DELL'ATTO COMUNITARIO n. 28 (ASILO)

Il PRESIDENTE informa che è appena pervenuto il parere della Commissione politiche dell'Unione europea sull'atto comunitario n. 28, recante: «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (COM (2008) 815 def.)».

L'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, proseguirà domani sulla base della proposta di risoluzione avanzata dal relatore, che potrà eventualmente essere integrata, anche in ragione delle osservazioni formulate dalla 14ª Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(10, 51, 136, 281, 285, 483, 800, 972, 994, 1095, 1188, 1323, 1363 e 1368-A) ***Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte favorevole condizionato, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BOSCETTO *(PdL)* illustra una proposta di parere non ostativo, con osservazioni, sul testo proposto all'Assemblea per i disegni di legge in titolo e di parere non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione del 5.100, sul quale propone un parere favorevole condizionato.

Il senatore CECCANTI *(PD)*, a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole, sottolineando l'opportunità che in una ulteriore lettura del provvedimento al Senato l'esame in sede referente sia assegnato anche alla Commissione affari costituzionali; infatti, come testimonia l'andamento del dibattito, sarebbe stato preferibile esaminare nella sede più ido-

nea, appunto quella della 1ª Commissione, le numerose questioni di rilievo costituzionale.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dal relatore, pubblicato in allegato.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE n. 10 - 51 - 136 - 281 - 285 - 483 - 800 - 972 - 994 - 1095 - 1188 - 1323 - 1363 - 1368-A E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione,

esaminato il testo proposto dalla Commissione all'Assemblea per i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, osservando che non appare chiaro, all'articolo 3, comma 7 e all'articolo 5, comma 1, il senso dell'espressione: «azienda sanitaria locale di competenza regionale». Si segnala inoltre, sempre all'articolo 5, comma 1, la possibile lesione delle competenze regionali in materia di assistenza e di organizzazione sanitaria.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sull'emendamento 5.100, a condizione che l'espressione: «d'intesa con la» sia sostituita dall'altra: «previa intesa in sede di» e l'espressione: «cui le Regioni si conformano nell'assicurare» con l'altra: «nell'ambito delle quali le Regioni provvedono affinché sia assicurata»; esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 37, 831, 948, 1344, 1354 E 1391

Art. 1.

1.3

BASTICO

Al comma 2, sopprimere le parole: «e l'uso».

1.4

BASTICO

Al comma 2, dopo le parole: «disponibili» *inserire le seguenti:* «per il recupero delle capacità percettive uditive e».

1.1

BATTAGLIA, *Relatore*

Al comma 3, sostituire le parole: «La lingua italiana dei segni» *con le seguenti:* «Per le finalità di cui al comma 1, la lingua dei segni italiana».

1.5

BASTICO

Al comma 3, sostituire le parole: «della comunità dei sordi» *con le seguenti:* «delle persone sorde che la scelgono come tale».

1.2

INCOSTANTE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. È consentito l'uso della LIS, nonché di ogni altro mezzo tecnico, anche informatico, idoneo alla comunicazione delle persone sorde, sia in giudizio sia nei rapporti con le amministrazioni pubbliche».

1.6

BASTICO

Sopprimere il comma 5.

Art. 2.

2.1

INCOSTANTE

Al comma 1, dopo le parole: «persone sorde» *inserire le seguenti:* «di rilevanza nazionale».

2.2

BASTICO

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* determinano le modalità che consentano agli alunni sordi nella scuola dell'obbligo la realizzazione delle buone prassi di integrazione scolastica, anche attraverso le attività di sostegno e di servizi specialistici, incluso l'insegnamento della LIS, al fine di rendere effettivo l'adempimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 323 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;».

2.3

BASTICO, INCOSTANTE

Al comma 1, sostituire la lettera c)*, con la seguente:*

«*c)* promuovono, nel rispetto dell'autonomia universitaria, l'insegnamento della disciplina della LIS e il suo uso da parte degli studenti, nonché delle altre tecniche, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione *post-lauream*.».

2.6

BASTICO

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* recano disposizioni volte a promuovere l'uso effettivo di ogni mezzo tecnico, anche informatico, e della LIS, idonei a favorire la comunicazione delle persone sorde in ogni sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche;».

2.4

INCOSTANTE

Al comma 1, lettera e)*, sostituire le parole:* «di strumenti e modalità di accesso della LIS» *con le seguenti:* «della LIS come strumento e modalità di accesso».

2.5

INCOSTANTE

Al comma 1, lettera f)*, sostituire le parole:* «diretta ad assicurare – attraverso l'uso della LIS, relativamente ai sordi –» *con le seguenti:* «diretta ad assicurare alle persone sorde – attraverso l'uso della LIS –».

2.7
BASTICO

Al comma 1, lettera f)*, sopprimere le parole:* «attraverso l'uso della LIS» *e sostituire le parole:* «ai sordi» *con le seguenti:* «alle persone sorde».

GIUSTIZIA (2ª)

Martedì 24 marzo 2009

50ª Seduta

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1167) ***Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa

(Parere alle Commissioni 1ª e 11ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 marzo scorso.

Il presidente BERSELLI ricorda che nella seduta precedente era stata sollevata la questione relativa alla presenza nel disegno di legge in titolo di diverse disposizioni – ed in particolare l'articolo 24 che innova il processo del lavoro intervenendo direttamente sul codice di procedura civile – di evidente competenza primaria della Commissione giustizia.

In ottemperanza a quanto era stato deciso in quella sede, egli comunica di avere inviato ai Presidenti delle Commissioni affari costituzionali e lavoro, cui il disegno di legge è assegnato in sede referente, una lettera nella quale li invitava ad ammettere, nonostante fosse già scaduto il termine per gli emendamenti fissato dalle Commissioni riunite, l'eventuale presentazione di una proposta di stralcio, e in ogni caso a non pronunciarsi sulle parti del disegno di legge afferenti alla modifica del processo del lavoro prima di aver avuto cognizione del parere della 2ª Commissione che,

a norma del comma 3 dell'articolo 39 del Regolamento, sarebbe stato illustrato alle Commissioni riunite personalmente dalla relatrice.

Il Presidente fa presente che non ha ancora ricevuto risposta alla suddetta lettera e che però, sulla base di informazioni assunte per le vie brevi, ritiene che la Presidenza delle Commissioni riunite non sarebbe, a questo stato dei lavori, disponibile ad una riapertura del termine per gli emendamenti in modo da consentire la presentazione di proposte di stralcio, ma che peraltro la Commissione giustizia potrebbe godere di un ampio termine per elaborare il proprio parere.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono in particolare il senatore MARITATI *(PD)* – il quale sottolinea la necessità di una risposta formale da parte dei Presidenti delle Commissioni affari costituzionali e lavoro – e il senatore CASSON *(PD)* – il quale ritiene necessario chiarire che la Commissione deve avere un congruo termine per consentire alla relatrice Allegrini di elaborare, anche con la collaborazione di altri senatori, una proposta di parere che da un lato si presenta particolarmente articolata e complessa, e dall'altro dovrebbe e potrebbe essere approvata con il consenso di tutti, il PRESIDENTE, preso atto della disponibilità dei senatori D'Ambrosio, Mugnai, Li Gotti e Divina a collaborare con la relatrice nell'elaborazione di una proposta di parere da sottoporre alla Commissione, rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE REFERENTE

(1211) ***BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di esercizio della potestà genitoriale***

(1412) ***BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di filiazione naturale***

(Esame del disegno di legge n. 1211, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1412 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 1412, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1211 e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice GALLONE *(PdL).*

I disegni di legge in titolo – dei quali si propone la congiunzione, dal momento che appaiono fra di loro in stretto collegamento funzionale – si propongono da un lato di risolvere il problema della coesistenza, relativamente alla condizione dei figli naturali, di norme ispirate ad una diversa filosofia dell'esercizio della potestà dei genitori, determinatosi con l'approvazione della legge n. 54 del 2006 che ha introdotto l'istituto dell'affidamento condiviso dei bambini in caso di separazione o divorzio dei genitori, e dall'altro di eliminare alla radice il problema della sovrapposizione delle competenze fra il tribunale dei minorenni e il tribunale ordinario nei procedimenti relativi all'affidamento dei figli.

Come è noto, la legge n. 54 del 2006 ha innovato l'articolo 155 del codice civile, stabilendo – alla luce del principio generale che anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto personale equilibrato e continuativo con cia-

scuno di essi e di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi – ha attribuito al giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi, e dunque al tribunale ordinario, l'insieme dei provvedimenti relativi alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori siano affidati ad entrambi i genitori.

L'introduzione di un principio generale di *favor* della condivisione dell'affidamento anche in caso di separazione personale, evidentemente, sembrerebbe rendere anacronistica la disciplina recata dal secondo comma dell'articolo 317-*bis* relativo all'attribuzione della potestà sul figlio naturale riconosciuto in caso di non convivenza dei genitori che abbiano entrambi effettuato il riconoscimento.

La norma però non è stata modificata o abrogata dalla predetta legge n. 54, e ciò ha determinato uno stato di incertezza nella giurisprudenza che la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 8362 del 3 aprile 2007 ha risolto nel senso di ritenere tuttora vigente l'articolo 317-*bis* e, di conseguenza che il tribunale dei minorenni sia tuttora competente in materia di affidamento dei figlio naturali, essendo per l'appunto l'articolo 317-*bis* fra quelli richiamati dall'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile che fissa la competenza del tribunale dei minorenni.

Permane dunque, relativamente ai soli figli naturali, da un lato una normativa che non è ispirata al principio dell'affidamento condiviso, e dall'altro un sistema barocco di competenze, per il quale è il tribunale dei minorenni a decidere dell'affidamento, mentre è il tribunale ordinario che, a norma degli articoli 248 e 261 del codice civile, si pronuncia sulle questioni economiche relative al mantenimento dei figli stessi.

Il disegno di legge n. 1211, quindi, risolve la questione abrogando l'articolo 317-*bis* del codice civile e il relativo riferimento nell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione.

Con il disegno di legge n. 1412 si prende però atto che questa soluzione non è sufficiente a garantire la celerità dei procedimenti relativi ai figli minori riconosciuti da genitori non conviventi, in quanto restano in capo al tribunale dei minorenni una serie di competenze riguardanti le questioni di *status* del figlio naturale stesso, vale a dire quelle disciplinate dagli articoli 250, in materia di riconoscimento, 252 sull'affidamento del figlio naturale e il suo inserimento nella famiglia legittima, 261 sui diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento, 262 sul cognome del figlio, 263 sul riconoscimento dell'impugnazione per difetto di veridicità, 264 sull'impugnazione da parte del riconosciuto, 269 sulla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità e 316 sull'esercizio della potestà dei genitori.

L'attribuzione di tutte queste competenze al tribunale ordinario, che decide in camera di consiglio, sarebbe certamente un grande passo avanti nella definizione di una procedura più celere nell'interesse del minore.

Come si evince dalle relazioni, peraltro, questi provvedimenti dovrebbero rappresentare un primo passo per una revisione complessiva della di-

sciplina e del funzionamento dei tribunali dei minorenni in sede civile, che appaiono per più versi alquanto invecchiati.

Naturalmente ciò non significa sminuire le competenze che sono proprie del tribunale dei minorenni e per le quali risulta essenziale la sua natura di tribunale ad alta specializzazione ed integrato da professionalità specifiche tra le quali, ad esempio, quelle in materia di revoca della potestà dei genitori.

La relatrice propone quindi che l'esame dei due disegni di legge prosegua congiuntamente.

La Commissione concorda.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime in primo luogo, richiamandosi anche alla sua trentennale esperienza di avvocato specializzato in diritto di famiglia, un'ampia condivisione con le finalità sottese ai disegni di legge in titolo, diretto a superare l'attuale inopportuna ripartizione delle competenze tra tribunale ordinario e tribunale dei minorenni in tema di potestà genitoriale sui figli naturali di genitori non conviventi.

Tuttavia ella invita la Commissione a valutare attentamente il percorso da seguire, in considerazione del fatto che è in fase avanzata di elaborazione da parte del Governo un disegno di legge che interviene in maniera organica attraverso la soppressione del tribunale dei minorenni e l'istituzione di un nuovo organo, il tribunale della famiglia; il nuovo istituto avrebbe una competenza complessiva su una serie di materie attualmente divise fra la competenza ordinaria e quella del tribunale dei minorenni, con ricadute certamente molto positive, anche nel senso di assicurare una unicità di indirizzo della giurisprudenza che aiuti a superare l'anacronistica disciplina dei diversi *status* di figlio legittimo, naturale, riconosciuto o legittimato che tuttora caratterizza l'ordinamento giuridico italiano.

Indubbiamente l'approvazione dei disegni di legge in titolo potrebbe rappresentare, come del resto si evince anche dalla conclusione della relazione della senatrice Gallone, un primo passo in direzione di una più generale unificazione della materia, tuttavia si tratta di una proposta di cui vanno valutate con attenzione le conseguenze, specialmente in relazione al maggior carico di lavoro che può derivare per i tribunali ordinari, e dunque agli effetti che ciò può avere sulle esigenze degli organici.

Dopo un intervento del senatore D'AMBROSIO *(PD)*, il quale ritiene che il Governo dovrebbe chiarire quali siano i tempi della presentazione del disegno di legge preannunciato dal Sottosegretario, in modo da consentire alla Commissione di valutare con cognizione di causa se sia il caso di proseguire nell'esame dei disegni di legge in titolo, ovvero di procrastinarlo, il senatore MARITATI *(PD)* esprime dubbi sulla proposta preannunciata dal rappresentante del Governo, che sembra adombrare la rinuncia ad un giudice ad alta specializzazione e a composizione mista

quale il tribunale dei minorenni, che ha dato negli anni ottima prova di sé e che è considerato in tutto il mondo un modello da imitare.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI sottolinea come non sia assolutamente sua intenzione negare il valore dell'esperienza del tribunale dei minorenni, peraltro realizzata in un contesto storico ormai superato – quello della trasformazione della società italiana, che abbandonava la sua tradizionale struttura agricola e patriarcale per un modello urbanizzato e industriale – e osserva come l'istituendo tribunale della famiglia dovrebbe in primo luogo giovarsi proprio dell'esperienza e della professionalità maturata negli anni dai giudici del tribunale dei minorenni.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI *(PdL)* ritiene che le considerazioni del sottosegretario Maria Elisabetta Alberti Casellati non ostino alla prosecuzione dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Infatti, non vi è dubbio, come del resto osservato dallo stesso sottosegretario, che l'eliminazione di una suddivisione di competenze su una materia puntuale ma circoscritta, quale quella dell'affidamento dei figli naturali riconosciuti da genitori non conviventi, vada nel senso di un riaccorpamento delle competenze in materia di famiglia e possa ad esso essere propedeutico.

Peraltro, va osservato che mentre l'approvazione dei disegni di legge in titolo può avvenire in tempi contenuti, non altrettanto può dirsi dell'istituzione del tribunale della famiglia, una questione complessa, e che nelle scorse legislature è stata più volte affrontata senza successo, come dimostra il caso del disegno di legge governativo che fu bocciato alla Camera dei deputati in Assemblea nella XIV legislatura.

È evidente, infatti, che sono molte le questioni da chiarire riguardo al nuovo istituto, prima fra le quali quella se i tribunali della famiglia debbano configurarsi come sezioni specializzate dei tribunali ordinari, una scelta questa che non sarebbe conforme all'opinione prevalente, che è quella di evitare la proliferazione delle sezioni specializzate.

In realtà, il fatto che l'*iter* dell'istituzione del tribunale della famiglia non possa essere di breve durata, è testimoniato dal fatto che lo stesso Governo ha finora compiuto un'attività meramente istruttoria, senza ancora dar corso ad un adeguato confronto con la propria maggioranza, pre condizione questa indispensabile perché il testo del Governo sia un vero testo di maggioranza, sul quale questa possa confrontarsi in Parlamento con l'opposizione.

Concordano il presidente BERSELLI, il quale osserva che l'istituzione del tribunale della famiglia e la speculare soppressione del tribunale dei minorenni è questione complessa, che investe numerose problematiche – prima fra tutte quella della sorte della competenza penale dei tribunali dei minorenni e della sopravvivenza delle relative procure della Repubblica – sulle quali è necessario un approfondito confronto, e il senatore

MUGNAI *(PdL)*, il quale fa presente che l'approvazione dei disegni di legge in titolo, che può avvenire in tempi rapidi, scongiurerebbe una serie di incidenti processuali che potrebbero verificarsi in conseguenza del doppio regime in materia di affidamento dei figli, così come si configura a seguito dell'ordinanza n. 8362 del 2007 della Corte di cassazione.

Dopo un intervento del sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI che – nel confermare il proprio orientamento favorevole alla prosecuzione dell'esame dei disegni di legge in titolo, e nel condividere quanto affermato circa la necessità di un accurato esame del disegno di legge sull'istituzione del tribunale di famiglia – fa comunque presente che non è intenzione del Governo quella di configurare il nuovo istituto come una sezione specializzata del tribunale ordinario, e che esso avrà una competenza generale sia in materia civile che in materia penale, assorbendo quella del tribunale dei minorenni, il senatore CASSON *(PD)* condivide pienamente la relazione della senatrice Gallone e dichiara di voler aggiungere la sua firma ad entrambi i disegni di legge, già sottoscritti da tutti gli altri rappresentanti dei Gruppi in Commissione.

Egli auspica quindi che, a conclusione della discussione generale, la Commissione valuti la possibilità di richiedere il trasferimento alla sede deliberante, al fine di favorire una rapida approvazione del provvedimento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

BILANCIO (5ª)

Martedì 24 marzo 2009

151ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 10,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(10, 51, 136, 281, 285, 483, 800, 972, 994, 1095, 1188, 1323, 1363 e 1368-A) ***Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento***

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta pomeridiana del 18 marzo scorso è stato espresso il parere sul testo del provvedimento, invita pertanto il relatore ad illustrare gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

Il senatore LATRONICO *(PdL)*, in sostituzione del relatore Saia, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in ordine agli emendamenti premissivi all'articolo 1, che sembrano comportare maggiori oneri le proposte 01.4, 01.20, 01.36 e 01.38. Occorre invece valutare i possibili effetti sul bilancio dello Stato della proposta 01.6. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, la Commissione aveva già espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su emendamenti di identica formulazione alle proposte 1.221, 1.274 . Occorre invece valutare gli effetti delle proposte 1.261, 1.269. Sembrano comportare maggiori oneri le proposte 1.277 e 1.278. In relazione all'articolo 4 occorre valutare gli effetti delle proposte 4.41, 4.67, 4.70, 4.77 e 4.0.3. Relativamente alle

proposte aggiuntive all'articolo 5, sul quale la Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sembrano comportare maggiori oneri privi di adeguata quantificazione e/o copertura le proposte 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5 e 5.0.6. La Commissione aveva già espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su una proposta di analogo tenore all'emendamento 8.0.2. Occorre valutare i possibili effetti sul bilancio dello Stato delle proposte 9.1 e 9.6 analoghe alla proposta 01.6. La Commissione aveva già espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su una proposta di analogo tenore all'emendamento 9.200 e su un emendamento analogo alla proposta 9.25. Segnala, poi, che occorre infine valutare le proposte 9.16, 9.20 e 9.26. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI, sulla scorta dell'istruttoria operata dal relatore, propone di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto le proposte sono chiaramente onerose, sugli emendamenti 01.4, 01.6, 01.20, 01.36, 01.38, 1.221, 1.274, 1.277, 1.278, 4.67, 4.0.3, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6 e 8.0.2, e di sospendere il parere sull'emendamento 1.269 in quanto non è chiaro il riferimento normativo all'articolo 4-*bis* non presente nel testo all'esame dell'Assemblea, anche se la proposta sembra avere profili di onerosità. Propone invece di esprimere un parere di semplice contrarietà sulle proposte 4.70 e 4.77.

Il sottosegretario CASERO esprime a nome del Governo la contrarietà sulle proposte indicate dal Presidente come maggiormente onerose.

Il senatore LUSI *(PD)* interviene con particolare riferimento agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5, avanzando a nome del suo Gruppo una proposta di parere di semplice contrarietà, con particolare riguardo agli emendamenti 5.0.2 e 5.0.6.

Il PRESIDENTE propone, infine, considerati i lavori dell'Assemblea già iniziati, di procedere all'espressione del parere sulla prima parte degli emendamenti esaminati e di rinviare alla seduta pomeridiana l'esame dei restanti.

Pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, in riferimento agli articoli da 01 a 8, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 01.4, 01.6, 01.20, 01.36, 01.38, 1.221, 1.274, 1.277, 1.278, 4.67, 4.0.3, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6 e 8.0.2, sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime inoltre parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.70 e 4.77. Resta sospeso il parere sull'emendamento 1.269 e sugli emendamenti riferiti all'articolo 9.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,15.

152ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(10, 51, 136, 281, 285, 483, 800, 972, 994, 1095, 1188, 1323, 1363 e 1368-A) ***Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento***

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte contrario)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore SAIA *(PdL)* illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti della proposta 1.269 (testo corretto). Rileva, poi, che occorre valutare i possibili effetti sul bilancio dello Stato delle proposte 9.1 e 9.6 analoghe alla proposta 01.6. La Commissione aveva già espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su un emendamento analogo alla proposta 9.25. Occorre inoltre valutare gli effetti, con particolare riferimento al comma 4, della proposta 9.100. Occorre infine valutare le proposte 9.16, 9.20 e 9.26 e l'ulteriore emendamento 5.100 volto a sostituire l'articolo 5. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASERO esprime avviso contrario sulle proposte 1.269 (testo corretto), 9.1, 9.6, 01.6, 9.25 e 9.26, in quanto ritenute suscettibili di determinare maggiori oneri.

In merito alla proposta 5.100, interviene il senatore Massimo GARAVAGLIA *(LNP)* per rilevare che essa presenta profili critici da un punto di vista costituzionale, che potrebbero anche però riflettersi sulla finanza pubblica, qualora dalle linee guida ivi previste dovessero scaturire nuovi obblighi per le regioni.

Il senatore MERCATALI *(PD)* rileva, al contrario, che dalla proposta 5.100 non possano derivare maggiori oneri in quanto le regioni dovranno provvedere con le proprie risorse.

Il senatore VACCARI *(LNP)* fa presente che la portata dell'emendamento 5.100 deve essere valutata anche in considerazione del nuovo assetto del federalismo fiscale, che porterà ad una tendenziale riduzione dei trasferimenti statali. Conclude, rilevando che la proposta appare determinare maggiore spesa sanitaria per le regioni, che dovrà essere tuttavia concordata con il Governo centrale.

Il sottosegretario CASERO fa presente che la proposta 5.100 non è onerosa perché le linee guida ivi previste devono essere elaborate tenendo conto delle risorse disponibili. Rileva, tuttavia, che l'emendamento possa presentare alcune criticità dal punto di vista costituzionale.

Il senatore LUSI *(PD)* conviene con le osservazioni del Governo sulla proposta 5.100. In relazione all'emendamento 9.16, ritiene che, anche in questo caso, le norme devono essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili.

Il presidente AZZOLLINI, in relazione all'emendamento 5.100 e all'emendamento 9.16, propone di esprimere un parere contrario, senza l'indicazione dell'articolo 81 della Costituzione, sulla base degli elementi emersi dal dibattito. Ritiene che l'emendamento 9.20 non presenti profili finanziari critici e che, in relazione all'emendamento 9.100, il comma 4 sia suscettibile di determinare maggiori oneri. Non condivide, poi, l'avviso contrario del Governo sulla proposta 1.269 (testo corretto) per la quale propone di esprimere un parere di semplice contrarietà.

Sulla base del dibattito emerso, il relatore SAIA *(PdL)* illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, in riferimento all'articolo 9, nonché le proposte 1.269 (testo corretto) e 5.100, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 9.1, 9.6, 9.25 e 9.100 (limitatamente al comma 4), sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime inoltre parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.269 (testo corretto), 5.100 e 9.16.».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1195) ***Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 19 marzo la Commissione ha espresso parere sul testo del provvedimento in titolo, invita pertanto il relatore ad illustrare gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

Il relatore TANCREDI *(PdL)* illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri privi di adeguata copertura le proposte 1.1(testo 2), 1.2(testo 2), 1.3(testo 3), 1.4 e 1.8, in quanto ampliano le finalità di risorse stanziate a legislazione vigente, nonché gli emendamenti 1.0.2, 2.13, 2.14, 2.100/1, 2.0.2, 2.0.3, 2.100, 4.0.2 (limitatamente al comma 17), 4.0.3 (limitatamente al comma 17), 6.2, 10.0.1(testo 3) (posto che a fronte di un onere permanente prevede una copertura limitata al triennio), 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.10, 15.12, 15.13 (per la parte che prevede l'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.a), 16.7, 16.11, 16.25, 16.34, 16.41, 16.42, 16.43, 16.74, 16.87(testo 2), 16.88, 16.101, 16.144, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.5, 16.0.6, 16.0.7, 16.500, 17.13, 17.14, 17.44, 17.45, 17.51, 17.52, 17.54, 18.21, 18.28, 18.0.2, 18.0.3, 18.0.4, 18.0.5, 18.0.13, 18.0.14, 18.0.15, 18.0.16, 18.0.17, 18.0.18, 18.0.22, 20.5, 20.9, 21.10, 30.0.2, 30.0.3, 30.0.4, 30.0.5, 30.0.6, 32.0.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7 (testo 2), 33.8, 33.9, 33.11, 33.12, 33.14, 33.15, 33.0.2, 33.0.3, 33.0.4 (testo 2) (limitatamente al capoverso 33-*sexies*, comma 1, 33-*septies*, comma 1, lettera *e*, 33-*octies)*, 32.0.100/1, 32.100 e 33.0.5 (testo 2).

Le proposte 2.30 e 3.5 appaiono essere prive di copertura finanziaria in quanto le medesime risorse sono state impiegate a copertura del decreto-legge n. 5 del 2009, mentre l'emendamento 2.100/5 prevede oneri a valere sull'esercizio scaduto. Occorre, inoltre, valutare l'opportunità di limitare i benefici previsti dalle proposte 1.16/1 e 2.100/2 nei limiti dei fondi ivi costituiti. In relazione alle proposte 1.9 e 1.12, occorre acquisire una quantificazione aggiornata della copertura finanziaria a valere sul settore bancario, tenendo conto anche del fatto che della concessione di garanzie statali in caso di insolvenza delle banche, mentre per le proposte 1.14, 2.30/1, 2.100/3, 2.100/6, 2.100/7 e 2.100/8, aventi analoga copertura, occorre in aggiunta acquisire anche una quantificazione degli oneri. In relazione alla proposta 1.15 (analoga alla proposta 1.16), occorre valutare se determina effetti sia in termini di minori canoni demaniali che di accise.

In merito agli emendamenti 1.0.1, 2.16, 3.17 e 16.142, occorre acquisire conferma della disponibilità di risorse sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), mentre sulla proposta 2.26 occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse sul Fondo per la finanza d'impresa impiegato a copertura. In merito all'emendamento 2.0.1, fa presente che istituisce una contabilità speciale (fuori bilancio) e che occorre acquisire la quantificazione delle risorse da destinare alla contabilità speciale anche per verificare quanta parte è andata in economia. Sul comma 3, fa presente che occorre chiarire se la struttura che si intende istituire sia l'Unità di gestione progettuale per la quale era stata inizialmente prevista una copertura finanziaria che nell'emendamento viene utilizzata a copertura del comma 3. Occorre poi valutare l'opportunità di introdurre una clausola di invarianza degli oneri nel comma 4 dell'emendamento 3.0.1. Fa presente inoltre che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 2.500 (in relazione alla possibile onerosità delle convenzioni ivi indicate), 3.0.4 (in relazione ai possibili effetti elusivi connessi alle disposizioni di cui al comma 5 volte a far venir meno l'obbligo della dichiarazione ICI nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche), 3.0.6 (volta a vincolare il pagamento ICI alla stipula di un contratto di locazione finanziaria e non alla disponibilità dell'immobile), 4.0.2 e 4.0.3(in relazione ai possibili comportamenti elusivi connessi ad una disciplina meno stringente per la qualificazione di società cooperative, alle possibili minore entrate per le camere di commercio connesse al comma 8, alle disposizioni di cui al comma 12 ed alla trasformazione in ente pubblico dell'istituto di cui al comma 13). Fa presente poi che la proposta 3.0.7 introduce una norma che dispone deroghe rispetto alla legge di contabilità di Stato. In relazione al parere da rendere sul testo, occorre valutare le proposte 3.500 e 13.100. L'emendamento 4.0.1 appare invece distogliere risorse previste a legislazione vigente per gli ammortizzatori sociali del personale del settore del trasporto aereo per altre finalità: occorre acquisire conferma che tale riduzione sia esperibile attraverso la predisposizione di una relazione tecnica.

Osserva inoltre che la proposta 7.4 appare suscettibile di determinare una diversa destinazione di risorse già stanziate a legislazione vigente (non essendo altrimenti necessaria la norma): occorre pertanto acquisire conferma che le risorse ivi indicate siano tuttora disponibili e valutare l'effetto sui saldi di finanza pubblica della disposizione. In relazione alla proposta 11.600, posto che è prevista una clausola di invarianza degli oneri, segnala l'opportunità di valutare la limitazione ai soli componenti dell'assenza di compensi per la partecipazione all'attività del Consiglio nazionale anticontraffazione. La proposta 13.3 appare in contrasto con la legge di contabilità di Stato. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 12.500.

Occorre poi acquisire una conferma della quantificazione degli oneri indicati nelle proposte 16.35 (che prevede poi una copertura in tabella C), 16.53 e 16.54 (che recano anche una copertura sul FISPE) e 16.128. In

merito alla proposta 16.201, fa presente che la clausola di invarianza dovrebbe essere riferita ai nuovi o maggiori oneri, mentre per la proposta 16.200 occorre valutare se le attività di cui al comma 2 possano essere svolte senza nuovi o maggiori oneri. Fa presente poi che l'emendamento 17.29 (testo 2) è volto a istituire una gestione fuori bilancio (conto di tesoreria) che produce poi riflessi in bilancio (rassegnazione all'entrata di bilancio) nell'anno successivo in contrasto con il criterio dell'annualità di bilancio.

In merito alla proposta 17.35 occorre acquisire conferma che la l'Agenzia per la sicurezza nucleare possa svolgere le attività ivi indicate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. Occorre valutare se la proposta 18.0.1 possa determinare effetti di cassa. Sulla proposta 18.0.12 occorre acquisire conferma della quantificazione degli oneri ivi previsti per valutare la congruità della copertura. L'emendamento 18.0.23 viola l'annualità del bilancio, mentre le proposte 22.0.1 e 28.2 appaiono suscettibili di costituire una contabilità speciale. Occorre, poi, valutare l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza degli oneri della proposta 26.0.1 per fare riferimento alla finanza pubblica. Con riferimento alla proposta 27.0.1 (testo 2), concernente il Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nelle regioni interessate all'estrazione di idrocarburi, fa presente che a fronte di maggiori prelievi fiscali viene garantita una riduzione dell'accisa almeno pari al 30 per cento prevedendo, in caso di insufficienza di risorse, il ricorso al FISPE. In presenza di un limite rigido di riduzione dell'accisa (pari al 30 per cento), il meccanismo di copertura non appare congruo a garantire la neutralità finanziaria. In relazione al parere sulla proposta 27.0.1 (testo 2), occorre valutare le proposte 27.0.1 (testo 2)/1, 27.0.1 (testo 2)/2, 27.0.1 (testo 2)/3, 27.0.1 (testo 2)/5, 27.0.1 (testo 2)/7 e 27.0.1 (testo 2)/8. Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 28.3, 33.0.500 e 29.0.1 (con particolare riferimento alla natura dell'IPI). In merito alla proposta 32.0.100/3 occorre acquisire conferma delle risorse di copertura a valere sulla tabella C. Fa presente poi che l'emendamento 20.0.2 è analogo ad una disposizione presente nell'Atto Senato n. 1082, all'esame della Camera, sul quale la Commissione bilancio ha reso parere di contrarietà semplice. In merito alla proposta 32.0.100 occorre acquisire una relazione tecnica debitamente verificata, verificare se sussistono oneri di funzionamento per le piattaforme navali ivi previste (posto che l'onere è limitato nel tempo), nonché la sussistenza di risorse impiegate a copertura (riformulando la copertura in termini di riduzione di spesa). Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Sulla proposta del presidente AZZOLLINI, di limitare l'esame agli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2, conviene la Commissione.

Il sottosegretario CASERO conviene con l'avviso contrario del relatore sulle proposte 1.1 (testo 2), 1.2 (testo 2), 1.3 (testo 3), 1.4, 1.8, 1.0.2, 2.13 e 2.14, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri privi di

un'adeguata copertura. Esprime poi avviso contrario sulle proposte 1.16/1, 1.9, 1.12, in quanto la copertura appare incongrua. Analoga valutazione vale per la proposta 1.14. Fa presente poi che l'emendamento 1.16 determina una perdita di gettito pari a 4,5 milioni di euro annui. In relazione alle proposte 1.0.1 e 2.16 si riserva di fornire le disponibilità delle risorse sul FISPE in altra seduta. Anche in relazione alla proposta 2.30 si riserva di verificare se vi siano risorse eccedenti quelle impiegate a copertura del decreto-legge n. 5 del 2009. Infine, con riferimento all'emendamento 2.26, precisa che non sussistono risorse disponibili per la copertura della proposta sul fondo per la finanza d'impresa.

In relazione alle proposte 1.1 (testo 2), 1.2 (testo 2) e 1.3 (testo 3), il senatore MORANDO *(PD)* ritiene che le parti onerose riguardano il comma 2 della lettera *b)* e il comma 4. Condivide l'opportunità di limitare i benefici previsti dalle proposte 1.16/1 e 2.100/2 nei limiti dei fondi ricostituiti. In relazione alle proposte 1.9, 1.14, 2.100/3, 2.100/6, 2.100/7 e 2.100/8, fa presente che le copertura ivi previste appaiono sicuramente sovrabbondanti rispetto agli oneri da essi recati.

Il presidente AZZOLLINI, tenuto conto dei pareri espressi dal Governo e delle considerazioni svolte dal senatore Morando, propone di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1 (testo 2), 1.2 (testo 2) e 1.3 (testo 3), limitatamente alle parti ritenute onerose. Condivide poi la proposta del senatore Morando di condizionare, nonostante l'avviso contrario del Governo, il parere sulle proposte 1.16/1 e 2.100/2. Condivide altresì che le proposte dianzi segnalate in quanto corredate di una maxicopertura non presentino profili finanziari critici. In particolare, sulla proposta 1.9 propone di esprimere parere di contrarietà semplice, ad eccezione della proposta 1.12, che ritiene corredata di una copertura inadeguata. In assenza di una verifica della congruità della copertura e della quantificazione degli oneri recati dalla proposta 2.30/1, ritiene che l'avviso non possa non essere contrario. Propone, infine, un avviso di semplice contrarietà sull'emendamento 1.15, che non appare determinare effetti finanziari critici, sebbene preveda l'utilizzo di parte del patrimonio dello Stato in uso gratuito. Tale ultimo elemento giustificherebbe, a suo avviso, la contrarietà semplice.

Preso atto del dibattito svolto, il relatore TANCREDI *(PdL)* illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 relativi al disegno di legge in titolo, ad eccezione delle proposte 1.0.1, 2.16 e 2.30, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1 (testo 2), limitatamente alla lettera *b)* del comma 2 ed al comma 4, 1.2 (testo 2), limitatamente alla lettera *b)* del comma 2 ed al comma 4, 1.3 (testo 3), limitatamente alla lettera *b)* del comma 2-*ter* ed al comma 2-*quinquies*, 1.4, 1.8, 1.0.2, 2.13, 2.14, 2.100/5, 1.12, 2.30/1, 1.16 e 2.26, nonché parere

di contrarietà semplice sulle proposte 1.9 e 1.15. Esprime poi parere non ostativo sulle proposte 1.16/1 e 2.100/2 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che i benefici previsti siano corrisposti nei limiti dei fondi ivi costituiti. Sulle proposte 2.100/1 e 2.100, esprime parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della lettera *b)*. Esprime, infine, parere non ostativo sui restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.0.1, 2.16 e 2.30, sulle quali il parere resta sospeso.».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6ª)

Martedì 24 marzo 2009

71ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
FERRARA

La seduta inizia alle ore 15,05.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (COM (2008) 704 def.) (n. 27)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

I senatori BARBOLINI *(PD)* e MUSI *(PD)* sottolineano l'assenza del rappresentante del Governo.

Il presidente FERRARA assicura la partecipazione del rappresentante del Governo alla seduta di domani, in cui è prevista la presentazione e la votazione della proposta di risoluzione.

Dà quindi la parola alla senatrice Germontani perché riferisca alla Commissione sull'Atto comunitario in titolo.

La relatrice GERMONTANI *(PdL)* opera innanzitutto un inquadramento complessivo della funzione svolta dal *rating* nell'ambito dei mercati finanziari internazionali, con riferimento alle scelte degli emittenti e degli investitori.

Sottolinea che la crisi finanziaria globale ha palesato la necessità di una riforma complessiva del sistema e delle autorità di vigilanza sui mercati internazionali, come confermato anche dalle recenti dichiarazioni del Presidente della Commissione europea sull'impegno di procedere alla formulazione di un'organica proposta normativa, che tenga conto dei risultati ai quali è pervenuto il gruppo di lavoro presieduto da Jacques de Larosière.

In tale direzione, ella prosegue, il prossimo incontro di Londra del G20 rappresenterà un'importante occasione per la discussione del tema. Ricorda dunque che anche il Presidente dell'Agenzia di *rating Standard*

& Poor's ha manifestato un avviso favorevole all'introduzione di una regolamentazione uniforme e condivisa anche dagli operatori interessati.

Dopo aver richiamato gli esiti a cui sono pervenuti gli studi svolti dall'Università Bocconi sulla necessità di promuovere condizioni di maggiore fiducia da parte degli investitori nell'attendibilità delle valutazioni del merito di credito, osserva che il rapporto presentato dal gruppo de Larosière contiene una serie di proposte in tema di *rating* che richiedono anche una riforma del quadro europeo di vigilanza sulle istituzioni finanziarie. In proposito, l'adozione di un intervento di riforma richiederà anche una modifica dei requisiti di patrimonializzazione di tali istituti previsti dall'Accordo di Basilea 2 per assicurare un rapporto più equilibrato tra gli attivi patrimoniali e le attività rischiose.

La relatrice rileva che, con l'obiettivo di fissare un quadro comune di regole riguardanti la qualità dei *rating* utilizzati dagli istituti finanziari, la proposta di regolamento in esame stabilisce le condizioni per la loro emissione, recando altresì disposizioni in merito all'organizzazione e all'esercizio delle attività delle Agenzie specializzate per garantirne l'indipendenza e la prevenzione dei conflitti di interesse nonché ponendo le basi per la registrazione e la vigilanza delle stesse Agenzie.

Al riguardo, dopo aver richiamato l'importanza del ruolo che le Agenzie di *rating* svolgono sui mercati mobiliari e bancari mondiali, dal momento che i loro giudizi sono utilizzati dagli investitori, dai mutuatari, dagli emittenti e dai governi ai fini dell'adozione di decisioni informate in materia di investimenti e di finanziamenti, ribadisce che essi hanno un impatto significativo sulla fiducia degli investitori e dei consumatori, con la crescente necessità di disporre di *rating* indipendenti, oggettivi e della migliore qualità possibile.

Nel ripercorrere l'attuale quadro normativo concernente le agenzie di *rating,* osservando che la maggior parte di essi ha sede al di fuori della Comunità, rileva che, a livello legislativo, la loro attività non è regolamentata dalla maggior parte degli ordinamenti degli Stati membri né dalla legislazione comunitaria, che si occupa solo in misura limitata di esse, principalmente con la direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato.

La relatrice ricorda l'opinione, largamente condivisa, secondo cui le agenzie di *rating* non siano state capaci di adeguare tempestivamente i loro giudizi di merito al peggioramento delle condizioni del mercato, manifestando diversi elementi problematici (in ordine a conflitti di interesse, qualità dei *rating*, trasparenza, *governance* interna e sorveglianza delle loro attività).

Nel richiamare i contenuti del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla crisi finanziaria internazionale e sui suoi effetti sull'economia italiana, approvato dalla Commissione finanze, si sofferma sulle varie problematiche relative al *rating* in esso sollevate, come l'insufficienza dei doveri di diligenza degli investitori, l'acriticità dell'utilizzo delle valutazioni delle Agenzie, la presenza di gravi conflitti di interesse nel loro doppio ruolo di valutazione e di consulenza agli emittenti e agli investi-

tori, ricordando il pieno appoggio che la Commissione aveva espresso rispetto alle iniziative programmate dalla Commissione europea al fine di introdurre una disciplina che imponesse alle Agenzie di *rating* piena trasparenza e pubblicità rispetto agli assetti proprietari e all'esistenza di rapporti, di consulenza o di affari, tra le stesse e gli intermediari e gli emittenti.

In definitiva, sottolinea che è emersa in sede europea l'esigenza di ripensare il ruolo delle agenzie di *rating*, superando l'approccio basato sull'autoregolamentazione per creare un quadro in cui le autorità competenti degli Stati membri possano garantire che esse applichino i nuovi obblighi in modo uniforme in tutta la Comunità.

Rinviando al testo scritto della relazione per una più puntuale disamina dei contenuti normativi della proposta di regolamento, esprime l'auspicio di una fattiva interlocuzione con il Governo per la discussione della risoluzione, facendo riferimento ai seguenti profili di criticità. In primo luogo fa riferimento alla garanzia, prevista dall'articolo 6, dell'adeguatezza dei dipendenti che partecipano al processo di *rating*, che ritiene meritevole di una maggiore specificazione. In secondo luogo, occorre adoperarsi per assicurare l'efficacia del sistema di registrazione delle agenzie, mettendo anche a punto un sistema sanzionatorio per i casi di responsabilità particolarmente gravi. Al fine di fornire concrete indicazioni di lavoro, potrebbe essere utile individuare quali emendamenti al vaglio del Parlamento europeo siano eventualmente condivisi dalla Commissione.

Conclude la propria esposizione ricordando che la Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo prevede di licenziare la sua relazione sulla proposta di regolamento entro il 31 marzo, sottolineando quindi che la Commissione dovrebbe esprimersi con un atto di indirizzo prima di tale data.

Il senatore COSTA *(PdL)*, espresso il proprio apprezzamento per l'ampia ed esaustiva relazione svolta dalla senatrice Germontani, ritiene necessario che la definizione di un quadro uniforme di regole riguardanti la qualità dei *rating* non abbia effetti negativi sugli elevati livelli di vigilanza garantiti dalle competenti autorità italiane, potendosi quindi risolvere in un'attenuazione dei livelli di tutela.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

MATERIA DI COMPETENZA

Disciplina comunitaria relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento)

Il presidente FERRARA ricorda che il tema dei sistemi di garanzia dei depositi bancari è stato già affrontato dalla Commissione durante l'e-

same (avviato, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il 25 febbraio scorso) della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso (Atto comunitario n. 18). Osservato tuttavia che tale procedura, che consente alla Commissione di esprimere una risoluzione sugli atti preparatori della legislazione dell'Unione europea, da trasmettere poi al Governo per il tramite della Presidenza del Senato, risulta sostanzialmente vanificata dal momento che la direttiva prima citata è stata nel frattempo approvata dalla Comunità europea e risulta infatti già pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, segnala alla Commissione la possibilità di svolgere comunque una discussione della predetta tematica.

Nel riassumere i termini della questione, rammenta quindi che la direttiva fissa ora il livello massimo di copertura dei depositi elevandolo a 50.000 euro e, in un secondo momento, a 100.000 euro. La questione consiste quindi nell'evitare che dal suo recepimento possa esservi un abbassamento del livello di copertura per i depositanti italiani.

Il senatore BARBOLINI *(PD)* sottolinea come la Commissione non possa che limitarsi a prendere atto di tale circostanza, ritenendo quindi opportuno rinviare una discussione più articolata all'esame in futuro dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva. Ricorda comunque che il dibattito svolto dalla Commissione ha evidenziato una posizione unanime a proposito della necessità che il quadro europeo relativo al livello massimo di copertura possa allinearsi a quanto attualmente previsto dalla legislazione italiana.

Domanda comunque chiarimenti in ordine alla conclusione della procedura normativa in sede comunitaria, sottolineando che tale circostanza preclude ora la possibilità di esprimere un atto di indirizzo.

Il presidente FERRARA dà conto dell'*iter* presso la Comunità europea e delle varie fasi relative al deferimento della proposta di direttiva alla Commissione.

La senatrice GERMONTANI *(PdL)* aggiunge che il Parlamento europeo ha accelerato l'*iter* di approvazione sull'onda lunga degli effetti della crisi finanziaria.

Il senatore LANNUTTI *(IdV)* esprime il dubbio che, in caso di fallimento o liquidazione di un istituto bancario di medie dimensioni, si possa effettivamente provvedere alla copertura dei depositi nella misura di 103.000 euro, attualmente prevista dal fondo interbancario di garanzia dei depositi.

Il presidente FERRARA sottolinea che occorre tener conto delle somme effettivamente depositate, dal momento che l'importo di 103.000 euro rappresenta soltanto il limite massimo della copertura prevista.

Dichiara quindi conclusa la procedura, convenendo con il senatore Barbolini che rimane comunque acquisita agli atti della Commissione la discussione precedentemente svolta sul tema.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale» (n. 62)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 3, 4 e 5, e 22 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 marzo scorso.

Il relatore COSTA *(PdL)* rassegna alla Commissione una serie di proposte e indicazioni per la predisposizione di una proposta di parere che si riserva di formalizzare nella seduta di domani, dichiarando la propria disponibilità a valutare le proposte che emergeranno nel prosieguo della discussione.

In particolare si sofferma sull'opportunità di prevedere – sostituendo l'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 2007 – relativamente all'esecuzione delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche, stabilite dalle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, la facoltà per il Governo di disporre, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti da persone fisiche o giuridiche nonché da gruppi o entità designati in base alle medesime risoluzioni, specificandosi che i beni oggetto delle misure di congelamento possono essere non solo quelli direttamente posseduti dai destinatari ma anche quelli detenuti per interposta persona fisica o giuridica. Sulla base di tale modificazione, si renderebbe poi necessaria un'integrazione all'articolo 1, lettere c) e d) del decreto prima richiamato, per precisare che, nella nozione di fondi e in quella di risorse economiche, si intendono comprese anche le attività e le utilità, materiali o finanziarie, possedute o detenute anche per interposta persona.

Il senatore BARBOLINI *(PD)*, sulla scorta degli elementi forniti dal sottosegretario Giorgetti e di alcune verifiche compiute anche con alcuni componenti della Commissione giustizia, ritiene opportuno inserire nella proposta di parere che verrà presentata un'indicazione sulla necessità che la disciplina dei procedimenti di competenza del Comitato di sicurezza finanziaria, che coinvolgono i diritti fondamentali alla difesa e al contraddittorio dei destinatari delle misure di congelamento, sia affidata a una fonte normativa di rango superiore al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, come è invece previsto dall'articolo 3, comma 4, nel testo modificato dallo schema di decreto legislativo n. 62. Aggiunge

che tale indicazione non riveste un carattere condizionante rispetto alla valutazione della proposta di parere che verrà formulata dal relatore, preannunciando quindi l'orientamento favorevole della propria parte politica.

Il senatore LANNUTTI *(IdV)*, dopo aver preannunciato l'orientamento favorevole del proprio Gruppo, osserva che andrebbe inserito nel parere un riferimento alla necessità di evitare che gli istituti di credito possano divenire, loro malgrado, uno strumento capace di agevolare le attività illecite contro le quali è diretta la normativa all'esame della Commissione, atteso che i movimenti di capitale avvengono attraverso i prestiti finanziari e creditizi.

Il presidente FERRARA, preso atto dell'unanime avviso della Commissione, rinvia alla seduta di domani la presentazione e la votazione della proposta di parere del relatore.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7ª)

Martedì 24 marzo 2009

91ª Seduta

Presidenza del Presidente
POSSA

La seduta inizia alle ore 15.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1264 E ABBINATI IN MATERIA DI QUALITÀ ARCHITETTONICA

Il PRESIDENTE dà lettura di una lettera trasmessagli dal Presidente della 8ª Commissione, la quale – ricorda – è competente in sede consultiva sui disegni di legge n. 1264 e abbinati, con cui il presidente Grillo gli comunica che, con riferimento ai predetti disegni di legge, l'Ufficio di Presidenza della 8ª Commissione svolgerà, mercoledì 25 marzo alle ore 8,30 e giovedì 26 marzo alle ore 8,30, l'audizione, rispettivamente, del Consiglio nazionale degli architetti e del Consiglio nazionale degli ingegneri, nonché dell'OICE. Poiché i disegni di legge sulla qualità architettonica sono assegnati in sede referente alla Commissione istruzione, in un'ottica di collaborazione istituzionale, il Presidente della 8ª Commissione ha inteso portare tale attività conoscitiva all'attenzione della Commissione di merito, affinché chi lo ritiene utile possa partecipare agli incontri. Nel ringraziare il presidente Grillo della sua sensibilità e cortesia, invita quindi i membri della Commissione istruzione che siano interessati a seguire le predette audizioni. Rammenta peraltro che, in considerazione degli aspetti che investono la competenza della 8ª Commissione, contenuti soprattutto nel disegno di legge n. 327, egli si è già impegnato con la Presidenza del Senato a tenere doverosamente nel massimo conto il parere che la suddetta Commissione renderà sui provvedimenti in questione.

Il senatore RUSCONI *(PD)*, senza entrare in polemica, manifesta comunque sorpresa per la scelta della Commissione lavori pubblici di svolgere audizioni autorevoli in ordine a provvedimenti sui quali ha una competenza consultiva.

Il senatore ASCIUTTI *(PdL)*, relatore sulle proposte di legge in questione, rileva l'anomalia di un processo legislativo che inserisce norme settoriali in provvedimenti di più ampia portata. Con particolare riferimento ai disegni di legge sulla qualità architettonica, osserva che il nodo principale è costituito dal disegno di legge n. 327, d'iniziativa del senatore Zanda, che indubbiamente investe la competenza della 8ª Commissione per la parte relativa alle modifiche del Codice degli appalti. Ritiene comunque preferibile l'esame presso una sola Commissione permanente, anziché l'assegnazione alle Commissioni riunite, onde assicurare un *iter* sollecito ad una materia urgente, tanto più in vista della prossima adozione del «piano casa». Auspica quindi un chiarimento definitivo, reputando, in particolare, che si debba esperire la possibilità di soddisfare le esigenze avanzate dal senatore Zanda attraverso la presentazione di emendamenti; nell'ipotesi in cui questo risulti impraticabile, suggerisce di procedere per le sole parti di stretta competenza della Commissione istruzione, anche qualora ciò dovesse comportare l'indisponibilità del Gruppo Partito democratico ad acconsentire al trasferimento dei testi alla sede deliberante.

Prende atto la Commissione.

SULLE PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICIHE

Il senatore GIAMBRONE *(IdV)* rammenta che la scorsa settimana la Commissione ha approvato all'unanimità una risoluzione sulle prospettive di riforma delle Fondazioni lirico-sinfoniche, con la quale ha individuato alcune linee guida nell'ambito di un percorso condiviso sollecitato dallo stesso ministro Bondi. Anche a nome del Gruppo Partito democratico, chiede quindi che il Ministro torni ora in Commissione per discutere in concreto sul testo della riforma.

Il PRESIDENTE assicura che riferirà la richiesta al ministro Bondi. Ritiene peraltro che spetti ora al Governo, sulla base delle indicazioni fornite dal Parlamento, elaborare una proposta di riordino.

Il senatore GIAMBRONE *(IdV)* tiene a puntualizzare di aver avanzato la richiesta alla luce delle dichiarazioni dello stesso ministro Bondi, che ha annunciato di voler procedere in sintonia con il Parlamento.

Si associa il senatore RUSCONI *(PD)*, il quale sottolinea lo sforzo compiuto dalla Commissione la scorsa settimana per giungere all'approvazione unanime della risoluzione. Conviene quindi sull'opportunità che il Ministro intervenga ora ai lavori della Commissione, per proseguire il dialogo instaurato.

Il senatore ASCIUTTI *(PdL)* concorda con il Presidente che competa ora al Governo predisporre un testo da portare in Parlamento, sulla base delle linee guida contenute nella risoluzione. A suo avviso, è infatti da intendersi in questo modo la disponibilità al dialogo offerta dal Ministro.

SULL'AUDIZIONE DEL MINISTRO GELMINI IN MATERIA DI PREISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA

Il senatore RUSCONI *(PD)* censura l'indisponibilità del Ministro a riferire alla Commissione sui dati relativi alle preiscrizioni, nonostante la richiesta ormai da tempo avanzata in tal senso dalla Commissione. Al riguardo, comunica di non aver partecipato oggi al convegno sull'università organizzato dal Ministro proprio in polemica nei confronti di tale atteggiamento di chiusura. Ciò, tanto più a fronte delle ripetute dichiarazioni rilasciate dal Ministro alla stampa in ordine alle medesime tematiche, che confermano un ordine di priorità niente affatto condivisibile.

Il PRESIDENTE rammenta di aver già comunicato che i dati definitivi sulle preiscrizioni non saranno disponibili prima del 3 aprile. Pertanto, è comprensibile che il Ministro non intenda intervenire prima di quella data, stante l'autorevolezza della sede parlamentare.

Il senatore ASCIUTTI *(PdL)* coglie l'occasione per lamentare le modalità di organizzazione del convegno cui ha fatto riferimento il senatore Rusconi ed al quale egli non ha partecipato per protesta nei confronti della tardiva comunicazione.

A tale riguardo, il senatore PITTONI *(LNP)* auspica che in futuro siffatte iniziative non coincidano con sedute dell'Assemblea in cui sono previste votazioni, alle quali i parlamentari non possono non dare precedenza.

Si associa la senatrice ADERENTI *(LNP)*, la quale sollecita modalità organizzative diverse, che facilitino la presenza dei parlamentari.

Quanto all'audizione del Ministro, ribadisce che la scadenza dei termini per l'invio dei dati al Ministero era differenziata a seconda degli ordini e gradi di scuola. Condivide pertanto l'attesa delle rilevazioni definitive, tanto più che sulla stampa compaiono solo dati parziali e piegati alle diverse esigenze politiche.

Il PRESIDENTE assicura che si farà interprete delle istanze avanzate presso il ministro Gelmini.

SUL REGOLAMENTO INERENTE LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI

Il senatore ASCIUTTI *(PdL)* lamenta che la non ammissione degli studenti agli esami di Stato anche con una sola insufficienza, come previ-

sto dal recente regolamento sulla valutazione, avrebbe dovuto essere chiara fin dall'inizio dell'anno scolastico, affinché gli alunni potessero regolarsi responsabilmente.

Il senatore RUSCONI *(PD)* condivide le preoccupazioni espresse dal senatore Asciutti, temendo alternativamente colossali ipocrisie da parte dei consigli di classe, ovvero un cospicuo ricorso alla giurisdizione amministrativa.

Il PRESIDENTE assicura che anche in questo caso trasmetterà l'istanza al ministro Gelmini.

SULLE SPESE PER SUPPLENZE BREVI

La senatrice ADERENTI *(LNP)* pone in luce il problema dell'accredito alle scuole delle somme relative a spese affrontate negli anni scolastici passati per le supplenze brevi. Si augura quindi che il ministro Gelmini dia sollecitamente una risposta concreta, considerato che si tratta di somme cui le scuole hanno diritto.

Il PRESIDENTE assicura che farà presente la questione al Ministro.

IN SEDE REFERENTE

(1193) ***BUTTI ed altri. – Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione degli impianti sportivi***

(1361) ***BUTTI ed altri. – Disposizioni a favore della costruzione e della ristrutturazione degli impianti sportivi***

(1437) ***GIAMBRONE ed altri. – Interventi in favore dell'impiantistica sportiva***

(Esame congiunto dei disegni di legge nn. 1361 e 1437, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1193 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1193, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1361 e 1437 e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato – per quanto riguarda il disegno di legge n. 1193 – nella seduta pomeridiana del 18 marzo scorso.

Il senatore SIBILIA *(PdL)* comunica che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 1361, primi firmatari i senatori Butti e Rusconi, di identico testo rispetto al disegno di legge n. 1193, di cui ha già illustrato i contenuti. In proposito, rammenta che il provvedimento era stato originariamente presentato in entrambi i rami del Parlamento, rispettivamente dall'onorevole Lolli alla Camera dei deputati e dal senatore Butti in Senato; tuttavia, mentre presso l'altro ramo del Parlamento si è registrata la convergenza di maggioranza e opposizione nei firmatari,

per un fraintendimento ciò non si è verificato al Senato, nonostante l'intento fosse di testimoniare la condivisione di entrambi gli schieramenti.

Fa presente quindi che, per ovviare al disguido verificatosi, il senatore Butti si era dichiarato disponibile a presentare un nuovo disegno di legge, di identico contenuto, che includesse tra i firmatari esponenti della maggioranza e dell'opposizione, collocati in ordine tale da far emergere l'alternanza tra i Gruppi, in considerazione dell'assenza di contrasti sul merito del provvedimento. Pertanto il disegno di legge n. 1361 recepisce appieno tali esigenze, rafforzando il carattere *bipartisan* del testo.

Il relatore rileva che sulla materia è stato presentato anche il disegno di legge n. 1437, a prima firma del senatore Giambrone, che mira a favorire l'incremento ed il corretto sviluppo delle pratiche sportive e ricreative tramite il potenziamento degli impianti già esistenti su tutto il territorio nazionale nonché la creazione di nuovi. A tal fine, l'articolo 2 attribuisce all'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva (istituito dalla legge finanziaria per il 2008) la definizione di un programma pluriennale di interventi, volto alla ricognizione aggiornata e ripartita a livello territoriale degli impianti sportivi esistenti, alla predisposizione di un sistema di rilevazione degli elementi informativi concernenti le strutture, al monitoraggio della domanda, all'adozione di un sistema informatico pubblico di accesso alle informazioni sui servizi sportivi disponibili sul territorio nazionale, nonché all'adozione di definizioni univoche e specifiche per identificare con certezza ogni differente tipo di impianto o struttura, già esistente o da costruire, adibito o da adibire alla pratica sportiva.

Dà quindi conto dell'articolo 3, che detta le linee direttive cui deve attenersi il predetto programma pluriennale di interventi, tra cui ad esempio la migliore fruibilità e accessibilità delle strutture anche attraverso l'abbattimento di barriere architettoniche, e la realizzazione di spazi attrezzati anche all'aperto.

L'articolo 4, prosegue il relatore, dispone poi i criteri di spesa (limiti massimo e minimo) per attuare gli interventi previsti dal programma pluriennale e individua i soggetti beneficiari dei contributi pubblici, ossia gli enti locali e le associazioni sportive riconosciute dal CONI; precisa al riguardo che i finanziamenti sono comunque assegnati tramite le regioni territorialmente competenti, che a loro volta li ricevono dall'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva. Osserva indi che il medesimo articolo disciplina i casi di intervento su immobili di proprietà di enti pubblici diversi dagli enti locali e dalle associazioni sportive, stabilendo che la domanda di accesso ai contributi va presentata all'Osservatorio dal proprietario dell'immobile, che si impegna a realizzare poi l'opera secondo la legislazione vigente in materia di appalti. Evidenzia peraltro che anche nel disegno di legge n. 1437, come nei disegni di legge nn. 1193 e 1361, si menziona il carattere polifunzionale degli impianti, inteso come possibilità di utilizzazione per sport diversi.

Avviandosi alla conclusione, illustra i successivi articoli 5, 6 e 7, i quali prevedono, rispettivamente, i finanziamenti del programma pluriennale, il ripristino dei fondi per l'Osservatorio nazionale, nonché la coper-

tura degli oneri. Considerata l'analogia di materia tra i disegni di legge n. 1361 e 1437, propone dunque la congiunzione con il disegno di legge n. 1193.

Conviene la Commissione.

In discussione generale prende la parola il senatore RUSCONI *(PD)* il quale coglie preliminarmente l'occasione per esprimere solidarietà al dottor Adriano Galliani per l'episodio oltraggioso verificatosi domenica sera, che danneggia a suo avviso l'immagine tanto dei tifosi quanto della città di Napoli. Incidenti come quello occorso al dottor Galliani, prosegue, rendono ancor più necessaria una discussione sulla cultura sportiva, sulla sicurezza, nonché sui valori dello sport tra cui l'accettazione dell'avversario.

Richiamando la recente conferma del presidente Abete ai vertici della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), sottolinea che tra gli obiettivi della Federazione è stato posto il tema degli stadi, anche nella prospettiva di rendere più competitive le squadre italiane nel panorama europeo. Reputa pertanto importanti i provvedimenti in titolo per l'impiantistica sportiva, rilevando tuttavia con rammarico che il sottosegretario Crimi non ha fino ad ora palesato la disponibilità del Governo a sostenere economicamente i disegni di legge in esame.

Nel manifestare il pieno supporto del suo Gruppo a concludere l'*iter* in tempi rapidi, rimarca l'esigenza di assicurare adeguati finanziamenti per i provvedimenti in discussione, soffermandosi altresì sui modelli inglese e spagnolo di gestione dei grandi stadi di proprietà delle società, con conseguenti vantaggi per i comuni. Reputa infatti opportuno attribuire responsabilità dirette alle società, tanto più che attualmente solo la Juventus ha in cantiere un progetto concreto per la costruzione di un proprio impianto. In conclusione, nell'esprimere soddisfazione per la convergenza registratasi tra le forze politiche sulle finalità dei provvedimenti, sollecita il Governo a manifestare il proprio orientamento.

Dopo una breve precisazione sulle difficoltà delle piccole società sportive da parte del relatore SIBILIA *(PdL)*, il quale si associa alle attestazioni di solidarietà espresse dal senatore Rusconi, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(87) ***Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni generali in materia di promozione delle attività cinematografiche e audiovisive, nonché deleghe al Governo in materia di agevolazioni fiscali relative al settore cinematografico ed audiovisivo***

(1422) ***CAGNIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e delega al Governo in materia di disciplina del Fondo per il finanziamento del cinema e delle attività cinematografiche e audiovisive***

(1429) ***ASCIUTTI ed altri. – Nuovo ordinamento delle attività cinematografiche ed audiovisive***

(Esame congiunto dei disegni di legge nn. 1422 e 1429, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 87 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 87, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1422 e 1429 e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso – per quanto riguarda il disegno di legge n. 87 – nella seduta pomeridiana del 18 marzo scorso.

Il relatore ASCIUTTI *(PdL)* comunica che sono stati assegnati alla Commissione i disegni di legge n. 1422 e 1429. Tenuto conto dell'omogeneità della materia trattata, ne propone la congiunzione con il disegno di legge n. 87.

Conviene la Commissione.

Il relatore ASCIUTTI *(PdL)* illustra indi le tre proposte, soffermandosi anzitutto sui disegni di legge nn. 87 e 1429, che – sottolinea – si muovono sulla medesima linea, facendo ampiamente tesoro dell'indagine conoscitiva svolta nella scorsa legislatura, nel corso della quale sono stati ascoltati tutti gli operatori del settore.

Dopo i primi articoli introduttivi, che sanciscono i principi e le definizioni dell'intervento, differendo per alcuni aspetti di dettaglio, entrambi i testi individuano infatti i soggetti destinatari dei contributi e stabiliscono i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana all'opera filmica. Elemento cruciale di entrambe le proposte, prosegue il relatore, è poi l'istituzione di un Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo. Al riguardo, il disegno di legge n. 1429 ha peraltro una impostazione improntata alla massima autonomia amministrativa e di gestione, sicché molti aspetti di dettaglio non vengono definiti ma rimessi al Centro stesso, la cui configurazione appare perciò più snella ed agile. Ad esso vengono devolute tutte le funzioni amministrative attualmente esercitate dalla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali, ferme restando al Ministero dello sviluppo economico le funzioni determinate dalle sue competenze istituzionali per il settore audiovisivo. In un'ottica di razionalizzazione, il Centro assorbe altresì le funzioni attualmente svolte dal Centro sperimentale di cinematografia e da Cinecittà *holding*.

Per l'attuazione di tali disposizioni, precisa il relatore, il disegno di legge n. 87 prevede una delega al Governo e la conseguente emanazione di decreti legislativi. Il disegno di legge n. 1429 prevede invece regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari.

A differenza del disegno di legge n. 1429, il disegno di legge n. 87 prefigura altresì una convenzione quadriennale tra il Ministero e il Centro,

al fine di fissare gli obiettivi da raggiungere, i risultati attesi, le risorse disponibili, nonché le modalità di verifica dei risultati di gestione.

Il relatore ribadisce indi che la disciplina del Centro risulta più snella nel disegno di legge n. 1429, mentre il disegno di legge n. 87 entra maggiormente nel dettaglio, ad esempio nell'organizzazione degli uffici e delle strutture. Quanto agli organi, entrambi i testi prevedono il presidente, il direttore, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti, mentre il disegno di legge n. 87 individua altresì il comitato direttivo e la Consulta per le attività cinematografiche e audiovisive. Differisce tuttavia la composizione del consiglio di amministrazione, che nel disegno di legge n. 1429 è costituito da undici membri, con una cospicua rappresentanza delle associazioni di categoria, oltre che dei sindacati e degli autori, mentre nel disegno di legge n. 87 è formato solo da cinque membri, di nomina istituzionale. A differenza del disegno di legge n. 1429, il disegno di legge n. 87 disciplina inoltre le ipotesi di commissariamento del Centro.

Entrambe le proposte sanciscono poi l'istituzione di una Commissione per il cinema e l'audiovisivo presso il Centro, con il compito di valutare i progetti per i quali si richiedono i contributi selettivi. Anche in questo caso, differisce la composizione, sia pure meno vistosamente: il disegno di legge n. 1429 prevede infatti tre membri di accertata competenza nel campo della produzione e tre membri di accertata competenza nel campo della critica, estetica e cultura cinematografica. Il disegno di legge n. 87 dispone invece la presenza di due rappresentanti della produzione, due degli autori e due esperti di chiara fama. Nel disegno di legge n. 1429 è presente anche una norma di chiusura, sicché in caso di inattività o impossibilità di funzionamento della Commissione, i provvedimenti di sua competenza sono adottati dal consiglio di amministrazione.

Passando ad esaminare le modalità di finanziamento del settore, il relatore rileva che entrambe le proposte istituiscono un Fondo per il finanziamento del cinema e dell'audiovisivo, che non grava sul bilancio dello Stato in quanto alimentato con un prelievo di filiera. Il disegno di legge n. 1429 esclude tuttavia la quota sui fatturati della bigliettazione ottenuti dagli esercenti cinematografici, inclusa invece il disegno di legge n. 87. Quanto alla contribuzione statale, il disegno di legge n. 1429 precisa che al Centro sono devoluti i fondi precedentemente destinati alla Scuola nazionale di cinema, a Cinecittà *holding* e alla Direzione generale per il cinema del Ministero, oltre che la quota parte del Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Entrambi i disegni di legge delegano peraltro il Governo a disciplinare, con appositi decreti legislativi, le modalità di attuazione della partecipazione al Fondo. Il disegno di legge n. 1429, in considerazione degli obblighi di alimentazione del Fondo, elimina peraltro i doveri di investimento a carico delle emittenti televisive.

Sono invece sostanzialmente analoghe, sia pure con alcune differenze, le linee di intervento del Centro, che concede contributi automatici o selettivi, nonché contributi per la promozione delle opere all'estero. Il

disegno di legge n. 1429 non prevede tuttavia la concessione dei contributi complementari. Il relatore rileva peraltro ancora una volta che quest'ultimo disegno di legge è improntato ad un'ottica di forte autonomia del Centro, cui è rimessa la definizione dei parametri, delle modalità e della qualità dei singoli interventi.

Quanto all'ammontare dei contributi fruibili, essi non possono superare il 50 per cento del costo complessivo, che nel disegno di legge n. 87 può diventare il 70 per cento del costo massimo ammissibile. Il disegno di legge n. 1429 prevede invece l'aumento al 75 per cento della quota destinata ad opere realizzate da produttori indipendenti.

Gli incentivi alla distribuzione, all'esercizio e all'industria tecnica sono sostanzialmente simili, con alcune differenze per quanto riguarda l'esercizio cinematografico. Analogamente sono simili gli interventi di promozione e valorizzazione del cinema e della cultura cinematografica.

Il disegno di legge n. 87 disciplina inoltre i rapporti tra operatori di comunicazione e produzione indipendente, l'istituzione di conti di produzione presso il Centro, nonché i parametri di valutazione dei contributi automatici.

Entrambe le proposte regolano indi i rapporti con gli operatori di rete e le televisioni, nonchè con le regioni e gli enti locali. Al riguardo, il relatore rammenta infatti che, anche alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 255 e 256 del 2004 e n. 285 del 2005, in materia di spettacolo (e conseguentemente di cinema) lo Stato ha competenza legislativa concorrente con le regioni, le quali hanno invece una competenza esclusiva in materia di apertura di sale cinematografiche.

Il disegno di legge n. 87 interviene altresì in materia di revisione cinematografica.

Oltre alla comune previsione di alcune agevolazioni fiscali, il disegno di legge n. 1429 estende poi agli anni 2011-2015 il *tax shelter* e *tax credit* disposti dalla legge finanziaria per il 2008, mentre il disegno di legge n. 87 reca una delega al Governo per l'individuazione di misure di incentivazione fiscale. Analoghe sono infine le norme relative al personale del Centro sia pure collocate diversamente nell'articolazione dei due testi.

Entrambi i disegni di legge, prosegue il relatore, partono dalla consapevolezza che occorre una nuova legge di settore, atteso che l'ultimo intervento organico (legge n. 1213 del 1965) è ormai desueto e le successive modifiche (decreto-legge n. 26 del 1994 e decreto legislativo n. 28 del 2004), per quanto importanti, si sono sempre innestate sull'impianto legislativo originario.

Passando ad illustrare il disegno di legge n. 1422, di iniziativa dei senatori Cagnin, Aderenti e Boldi, egli sottolinea che esso si ispira invece ad una diversa filosofia, intervenendo con modifiche puntuali sul decreto legislativo n. 28 del 2004, al fine di non generare confusione tra gli addetti ai lavori e in considerazione dell'impegno profuso sul testo del 2004. La novità più rilevante apportata – rileva – è sicuramente la diversa erogazione dei contributi derivanti dal FUS che, attualmente, per il 25 per cento sono destinati alle opere cinematografiche e gestiti a livello centrale

dal Ministero. Il disegno di legge propone invece che l'80 per cento delle risorse destinate al cinema sia affidato alle regioni, le quali provvederanno ad erogarle secondo le esigenze del territorio, ad esempio attraverso le film *commission*. Si tratta perciò di un intervento volto a valorizzare il ruolo degli enti locali nella filiera cinematografica, anche in considerazione delle molte leggi regionali che, negli ultimi anni, hanno disciplinato la materia. In particolare, il 60 per cento della predetta quota dell'80 per cento sarebbe distribuito in base al numero di abitanti per regione, mentre il 40 per cento sulla base dell'interesse dimostrato nel voler investire nel comparto audio-visivo con proprie risorse. Tutte le regioni disporrebbero quindi di una quota minima in base alla popolazione e avrebbero la possibilità di acquisire una quota maggiore, proporzionale rispetto ai propri investimenti.

Quanto al restante 20 per cento del FUS destinato al cinema, si prevede che esso confluisca in un Fondo nazionale, che – analogamente al Fondo previsto dai disegni di legge nn. 87 e 1429 – sarebbe alimentato anche da un prelievo di filiera sul fatturato annuo delle emittenti nazionali, delle emittenti televisive a pagamento, degli operatori delle telecomunicazioni e degli esercenti di sale cinematografiche (con riferimento solo ai biglietti venduti per film non italiani). Tale Fondo sarebbe destinato al finanziamento di produttori indipendenti per opere filmiche prime e seconde, nonché per la realizzazione o ristrutturazione di teatri di posa.

Il relatore segnala infine che anche questo disegno di legge ripropone le agevolazioni fiscali del *tax shelter* e *tax credit*, sia pure con qualche aggiustamento.

Nel prendere atto della convergenza delle diverse forze politiche sulla necessità di un intervento in materia, dichiara quindi di attendere la discussione generale per acquisire ulteriori indicazioni nell'auspicio di una positiva conclusione dell'*iter* di questi provvedimenti nella legislatura in corso.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1006) ***Vittoria FRANCO ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento***

(1036) ***ASCIUTTI ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 novembre scorso.

La relatrice Vittoria FRANCO *(PD)* dà conto con soddisfazione del parere non ostativo finalmente espresso dalla Commissione bilancio sul testo degli identici disegni di legge nn. 1006 e 1036, i quali – rammenta – recepiscono fedelmente i contenuti del provvedimento approvato dalla

Commissione nella scorsa legislatura. Presenta quindi uno schema di testo unificato (pubblicato in allegato al presente resoconto) da assumere quale testo base al quale riferire gli eventuali emendamenti, augurandosi tuttavia che essi rechino solo le correzioni necessarie senza comportare oneri, altrimenti l'*iter* dei provvedimenti non potrà proseguire in maniera spedita. Al riguardo, propone altresì di richiedere alla Presidenza del Senato, a conclusione dell'esame in sede referente, il trasferimento dei testi alla sede deliberante.

Si associa il senatore ASCIUTTI *(PdL)* il quale ribadisce a sua volta la necessità di non presentare proposte emendative recanti spese.

La senatrice ADERENTI *(LNP)* concorda sull'esigenza di una conclusione rapida dell'esame e sull'opportunità di non introdurre disposizioni contenenti spese, tanto più che attualmente il testo non determina oneri.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene quindi di fissare a venerdì 27 marzo alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato proposto dalla relatrice, assunto quale testo base.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE RIGUARDANTI LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DELLE CITTÀ D'ARTE

Il senatore VITA *(PD)* sollecita l'esame dei disegni di legge in materia di salvaguardia e valorizzazione delle città d'arte rimarcando l'attualità dei temi affrontati dai provvedimenti.

Il PRESIDENTE fa presente che attualmente è assegnato alle Commissioni riunite 7ª e 13ª solo il disegno di legge n. 1206, mentre risultano da assegnare altri disegni di legge vertenti sulla stessa materia, quali i nn.1359, 1388 e 1415. Assicura comunque che, non appena assegnati, ne sarà discussa la calendarizzazione in Ufficio di Presidenza integrato dei rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 16,10.

TESTO UNIFICATO PRESENTATO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE n. 1006, 1036

Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento

Art. 1.

(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia)

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia, di seguito denominate «DSA», quali difficoltà specifiche di apprendimento, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di *deficit* sensoriali.

2. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, non trova applicazione nei confronti degli alunni affetti da DSA.

3. Ai fini della presente legge, la dislessia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura.

4. Ai fini della presente legge, la disgrafia/disortografia è un disturbo che si manifesta con prestazioni grafiche scadenti e particolarmente scorrette.

5. Ai fini della presente legge, la discalculia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

6. La dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

7. Le DSA impediscono l'utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone.

Art. 2.

(Finalità)

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni con DSA;

b) favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento degli alunni con DSA, agevolandone la piena integrazione sociale e culturale;

c) ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA;

d) assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA;

e) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni con DSA;

f) sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche legate alle DSA;

g) assicurare adeguate possibilità di diagnosi precoce, a partire dalla scuola dell'infanzia, e di riabilitazione per i soggetti con DSA;

h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco dell'istruzione scolastica.

Art. 3.

(Diagnosi e riabilitazione)

1. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli alunni.

2. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.

3. La diagnosi di DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dell'alunno.

4. Il Ministero della pubblica istruzione può promuovere, anche mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici, per individuare gli alunni a rischio di DSA. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA.

Art. 4.

(Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie)

1. Al personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata una adeguata formazione riguardo alle problematiche relative alle DSA, nell'ambito dei programmi annuali di formazione attivati a valere sulle disponibilità già previste per la formazione del personale del comparto scuola e dei dirigenti

scolastici, anche con ricorso a strumenti di *e-learning* per la formazione *on line*.

2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per l'individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.

Art. 5.

(Misure educative e didattiche di supporto)

1. Gli alunni con segnalazione diagnostica di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione.

2. Agli alunni con DSA le istituzioni scolastiche garantiscono, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, ai sensi delle disposizioni vigenti, tutte le misure utili a:

a) favorire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a vivere l'apprendimento in condizioni di benessere;

c) favorire il successo scolastico;

d) prevedere tecniche compensative, che possono comprendere anche l'uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi, già attivabili a valere sulle risorse specifiche disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere, oppure la possibilità di fruire di tempi più lunghi di esecuzione di quelli ordinari;

e) prevedere, nei casi di alunni bilingui con DSA, strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che, in particolare per l'insegnamento della lingua straniera, assicurino ritmi graduali e adeguati di apprendimento, prevedendo anche l'esonero dall'insegnamento della seconda lingua straniera, qualora prevista dal programma di studi.

3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

4. Al fine di evitare che gli alunni con DSA siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, le misure di cui al comma 2 devono comunque garantire adeguate forme di verifica e di valutazione, anche tramite la possibilità di utilizzare strumenti in funzione di ausilio, ovvero l'assegnazione di tempi più lunghi di esecuzione.

5. Le misure di cui al presente articolo sono da attuare senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della finanza pubblica.

Art. 6.

(Misure per l'attività lavorativa e sociale)

1. Alle persone con DSA sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

2. I familiari fino al primo grado di alunni con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa possono usufruire di orari di lavoro flessibili.

3. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 2 sono demandate ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro della salute si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 4.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all'articolo 4.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, con il medesimo decreto di cui al comma 2 del presente articolo, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.

Art. 8.

(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

Art. 9.

(Clausola di salvaguardia)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedì 24 marzo 2009

86ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

indi del Vice Presidente
MENARDI

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GRILLO comunica alla Commissione che, probabilmente il prossimo 8 aprile, verrà audito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Matteoli, su varie tematiche, tra cui la riforma della legislazione portuale.

Il senatore Marco FILIPPI *(PD)* sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 96, riguardante l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, come già richiesto nell'Ufficio di Presidenza della Commissione svoltosi il 4 marzo scorso.

Il presidente GRILLO ritiene che, prima di procedere all'incardinamento di quest'ultima proposta legislativa, sia opportuno – ai fini di un eventuale esame congiunto – attendere la formale presentazione, da parte del Governo, del preannunciato provvedimento in materia di attività imprenditoriali edili (cosiddetto «piano casa»), esprimendo, al riguardo, l'auspicio di un'assegnazione alle Commissioni riunite 8ª e 13ª.

Il senatore Marco FILIPPI *(PD)* concorda sull'opportunità di dedicare al cosiddetto «piano casa» un'apposita sessione presso le Commissioni 8ª e 13ª riunite.

IN SEDE CONSULTIVA

(151) ***RAMPONI. – Disposizioni per la cessione degli alloggi dichiarati non più d'interesse da parte dell'amministrazione della Difesa***

(Parere alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore MURA *(LNP)*, illustra analiticamente l'articolato del disegno di legge in titolo, ricordando come esso sia finalizzato a fornire risposta all'annoso problema abitativo dei militari dipendenti dal Ministero della difesa, tenuto conto che, a fronte delle necessità poste da un'esigenza di alloggio di almeno centomila nuclei familiari, la disponibilità risulta pari a sole sedicimila unità abitative. Peraltro, di queste ultime, circa il 25 per cento sono attualmente occupate da utenti che, pur in regola con il pagamento del canone di locazione, hanno perduto ogni diritto a risiedervi, continuando ad occuparle sulla base di interventi normativi succedutisi nel tempo. Di conseguenza, preso atto dell'indisponibilità di tali alloggi, si vuole dichiararli di non interesse per l'amministrazione della difesa, procedendo alla loro dismissione, attraverso apposite aste aperte a tutti i militari in servizio o in congedo, dando la priorità a nuclei familiari a basso reddito o caratterizzati dalla presenza di soggetti portatori di *handicap*.

Il senatore Marco FILIPPI *(PD)* giudica opportuno un ponderato esame del disegno di legge sopra illustrato, con particolare riguardo anche agli eventuali profili di connessione con il disegno di legge n. 1373 («Misure a tutela dei segni distintivi delle Forze armate e costituzione della SocietaÌ «Difesa Servizi Spa»«), su cui la Commissione ha espresso parere favorevole nella seduta n. 81 dello scorso 11 marzo.

Altresì, reputa meritevoli di riflessione i criteri di individuazione dei beneficiari degli alloggi alienabili da parte dell'amministrazione militare, considerata la necessità di venire incontro alle esigenze di soggetti effettivamente bisognosi.

Il senatore MURA *(LNP)* concorda con la necessità di assicurare un'approfondita analisi delle questioni affrontate dal disegno di legge in titolo, condividendo altresì l'esigenza di approfondire le probabili connessioni con il disegno di legge n. 1373 sopra citato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 24 marzo 2009

58ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1339) ***ZANETTA ed altri. – Legge quadro sull'esercizio della pesca nelle acque interne e sulla gestione della fauna ittica e degli ambienti acquatici***
(Esame e rinvio)

Il relatore PICCIONI *(PdL)* riferisce sul disegno di legge in titolo, evidenziando preliminarmente che esso risulta pienamente condivisibile e attuale, in quanto finalizzato a prevedere una nuova disciplina in materia di pesca nelle acque interne, tale da superare un quadro normativo nazionale basato su una legislazione che risale molto indietro nel tempo (regio decreto n. 1604 del 1931) e connotato da una frammentarietà dovuta a una notevole serie di provvedimenti di delega statale alle regioni.

In questo senso, si pongono in modo evidente le esigenze sia di individuare criteri ispiratori nuovi e più moderni, anche in riferimento alle positive esperienze di altri Paesi, sia di inquadrare la disciplina della materia nel contesto della riforma del titolo V della Costituzione, con il conseguente rilievo da attribuire alle competenze legislative regionali.

In considerazione di quanto esposto – prosegue il relatore – il provvedimento si propone come un moderno quadro di riferimento, che assume una funzione di cornice atta a individuare le linee di indirizzo generali per la gestione di un'attività che rappresenta uno dei più importanti settori ricreativi in ambito nazionale.

La nuova disciplina proposta ruota su alcuni principi innovatori fondamentali, quali la nuova considerazione giuridica della fauna ittica, il criterio della cogestione, l'istituzione di un Osservatorio nazionale di settore, la definizione di una tassa di concessione unica regionale.

Quanto alla fauna ittica, finora giuridicamente ritenuta «*res nullius*», viene considerata patrimonio indisponibile dello Stato, con evidenti conse-

guenze verso una gestione della risorsa naturale orientata non al semplice prelievo ma alla preservazione della stessa.

Il principio della cogestione – prosegue il relatore – implica una partecipazione degli utenti, i pescatori, insieme al legislatore nel gestire direttamente la risorsa naturale, mediante la previsione di un coinvolgimento diretto degli utenti nella responsabilità in materia di fauna ittica e ambiente acquatico, tramite il rilievo attribuito alle associazioni di pesca locali e nazionali. Questo nuovo ruolo trova espressione in diverse disposizioni del provvedimento, nel cui contesto assume particolare rilevanza il metodo delle zone di gestione controllata, oggetto dell'articolo 10.

L'Osservatorio nazionale si pone come organismo di monitoraggio del settore e come riferimento di studio finalizzato all'individuazione di linee di indirizzo per la miglior salvaguardia della fauna ittica e dell'ambiente acquatico.

La previsione di una tassa unica di concessione esplica i suoi effetti sia rispetto alle finalità perseguite e valutate localmente nella gestione della risorsa ittica, sia rispetto al raggiungimento dell'obiettivo della cogestione al momento della ripartizione degli introiti.

Passando all'illustrazione dell'articolato, rileva come l'articolo 1, nel definire i principi generali, stabilisca la sopra descritta nuova configurazione giuridica della fauna ittica, prevedendo altresì le tipologie da considerare acque interne.

L'articolo 2 – prosegue il relatore – riconosce l'esercizio del potere legislativo delle regioni, mentre il successivo articolo 3 attribuisce alle province la titolarità delle funzioni amministrative in materia.

L'articolo 4, dopo aver individuato le diverse categorie di pescatori, prevede in via generale il principio della cogestione, sopra delineato, dettando altresì i criteri per la classificazione delle acque interne.

L'articolo 5 stabilisce l'obbligatorietà della licenza di pesca rilasciata dalla regione di residenza, accompagnata da un documento finalizzato al monitoriaggio della pressione di pesca.

Il principio della cogestione trova ulteriore specificazione nell'articolo 6, in materia di accreditamento da parte delle regioni delle associazioni nazionali di pescatori e di riconoscimento di quelle locali, secondo criteri determinati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 7 ha ad oggetto la già citata tassa unica di concessione regionale, prevedendone i criteri di riparto da parte delle regioni, atti a privilegiare il principio della cogestione tramite il coinvolgimento nel riparto stesso anche delle associazioni locali di pesca riconosciute e delle associazioni di categoria.

Dopo le disposizioni dell'articolo 8, relative alle ipotesi concernenti sia i corsi d'acqua e bacini interessanti regioni diverse sia le acque internazionali, l'articolo 9 stabilisce l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'Osservatorio nazionale di settore, di cui vengono analiticamente specificati i compiti e prevista l'articolata composizione, atta a prevedere la partecipazione delle istituzioni centrali,

delle istituzioni regionali e locali, delle associazioni del settore della pesca sportiva e ambientalistiche, e di esperti universitari.

L'articolo 10, nell'istituire e disciplinare le zone di gestione controllata (ZGC), assume particolare rilievo in relazione al principio di cogestione più volte richiamato. Tali zone, costituite da corpi idrici di particolare pregio con riferimento soprattutto ai territori montani – in quanto necessitanti di particolare forme di gestione – vedono in primo piano il ruolo delle associazioni locali nella gestione stessa, i cui singoli profili e modalità sono affidati alle regioni, con la previsione altresì del possibile pagamento di una quota di partecipazione ai costi da parte di singoli fruitori.

L'articolo 11 detta disposizioni in materia di diritti esclusivi di pesca, stabilendo i criteri fondamentali per il mantenimento degli stessi, mentre l'articolo 12 disciplina l'aspetto delle attività sportivo-agonistiche, riconoscendo alle regioni la competenza a stabilire i criteri per l'individuazione dei tratti d'acqua a ciò finalizzati, con limiti soggettivi e di estensione dei tratti, particolarmente rigidi per le acque montane di peculiare pregio.

Mentre l'articolo 13 specifica che l'acquacoltura resta assoggettata all'attuale disciplina vigente in materia, l'articolo 14 affida la vigilanza del settore e dell'attività al Corpo forestale, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza e alla polizia sia provinciale che municipale, con la possibilità altresì del concorso a vigilare da parte delle guardie particolari giurate aventi titolo.

L'articolo 15, infine detta le disposizioni finali, abrogando tra l'altro l'ancora vigente Testo Unico sulla pesca del 1931.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1331) ***SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 marzo scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA propone di fissare fin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo per le ore 20 di lunedì 30 marzo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Martedì 24 marzo 2009

60ª Seduta

Presidenza del Presidente
CURSI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1301) ***CURSI ed altri. – Nuove disposizioni in materia di turismo nonché istituzione del Ministero delle politiche turistiche***

(Esame e rinvio)

Il senatore PISCITELLI *(PdL)*, relatore, illustra il disegno di legge in titolo che è volto a supportare un settore particolarmente strategico per l'economia nazionale che, tuttavia, ha presentato negli ultimi mesi alcuni segnali di debolezza per affrontare i quali appare pertanto necessario predisporre una serie di appositi interventi che debbono essere coordinati a livello centrale. In particolare, prosegue il relatore, il disegno di legge, all'articolo 2, prevede l'istituzione del Ministero delle politiche turistiche pur nel rispetto delle competenze legislative regionali in materia di turismo. Secondo quanto previsto dallo stesso articolo 2 la disciplina dell'organico, delle funzioni e delle competenze del Ministero, che rappresenta gli interessi unitari nazionali in materia di turismo, è affidata ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Tra le principali competenze del nuovo ministero, che dovrà definire con le Regioni le linee di politica dello sviluppo turistico nazionale, figurano la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di un sistema informativo turistico nazionale (SIT), nonché il riconoscimento di incentivi fiscali per agevolare la collaborazione tra imprese turistiche per la creazione di poli turistici interregionali. Si prevede altresì che il dicastero definisca, di concerto con le Regioni e gli enti locali, degli *standards* di qualità uniformi nell'erogazione dei servizi turistici. Il nuovo Ministero, fra i suoi obiettivi, avrà inoltre, osserva il relatore, quello di sviluppare il turismo nelle aree del Mezzogiorno e di assicurare al turismo italiano la *leadership*

nell'area mediterranea, potenziando al contempo il richiamo culturale dei luoghi come risorsa strategica nazionale.

Il disegno di legge, inoltre, all'articolo 3 istituisce il Consiglio nazionale del turismo, che subentra al Comitato delle politiche turistiche, il quale sarà soppresso con l'entrata in vigore della nuova normativa. Al Consiglio nazionale del turismo, presieduto dal ministro delle politiche turistiche, è affidato il compito di assicurare la concertazione delle politiche in materia di turismo tra i diversi ministeri e gli enti competenti in tale materia.

L'articolo 4 prevede l'istituzione di uno specifico fondo per l'innovazione del Sistema turistico nazionale, mentre l'articolo 5 ridefinisce il ruolo dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo. L'intervento normativo, evidenzia il relatore, trae origine del fatto che attualmente l'ENIT utilizza la maggior parte dei propri fondi per il mantenimento di una rete di 25 rappresentanze all'estero senza che vi sia un obbligo di dimostrare i risultati raggiunti con le attività svolte.

L'articolo 6, infine, prevede l'istituzione di sistemi turistici locali che sono formati da contesti territoriali omogenei, interregionali o interprovinciali, caratterizzati da offerte turistiche qualificate, nonché dalla presenza di patrimoni culturali unici e di specialità enogastronomiche. Tali sistemi turistici locali possono essere promossi attraverso società per azioni o società a responsabilità limitata, da enti pubblici anche territoriali o da soggetti privati che propongano delle iniziative tese ad organizzare e qualificare l'offerta dei servizi turistici presenti su quel territorio.

Il presidente CURSI ricorda l'accordo raggiunto con le Regioni a Riva del Garda in cui si era convenuto sulla necessità di un maggiore coordinamento tra Stato e Regioni in materia di turismo e rileva l'opportunità di avviare, nell'ambito dell'esame del disegno di legge in titolo, un ciclo di audizioni di tutti i soggetti interessati.

Intervengono brevemente sulla proposta del Presidente, il senatore CINTOLA *(UDC-SVP-Aut)*, che manifesta condivisione per l'iniziativa legislativa assunta dal presidente Cursi, le senatrici VICARI *(PdL)* e BUGNANO *(IdV)*, che richiama la necessità di audire anche i rappresentanti delle professioni turistiche, il senatore TOMASELLI *(PD)*, il quale, nel condividere la necessità di un maggior coordinamento tra Stato e Regioni in materia di turismo, osserva tuttavia che il Governo ha più volte annunciato l'intenzione di ricostituire il Ministero del turismo e il senatore SANGALLI *(PD)*, che richiede alcuni chiarimenti in merito alla valorizzazione dei beni culturali.

Il presidente CURSI si sofferma nuovamente sulla necessità che, in materia di turismo, sia costituito un apposito Ministero e ribadisce l'importanza dell'accordo raggiunto tra Stato e Regioni lo scorso anno a Riva del Garda.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

L'esame del disegno di legge in titolo è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedì 24 marzo 2009

66ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TREU

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Carlo Dell'Aringa.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TREU comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà resa disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul livello dei redditi di lavoro nonché sulla redistribuzione della ricchezza in Italia nel periodo 1993-2008: audizione del professor Carlo Dell'Aringa

Il professor DELL'ARINGA introduce i temi oggetto dell'indagine, procedendo all'illustrazione di alcune tabelle elaborate prevalentemente su dati ISTAT, INPS, Agenzia delle Entrate, CNEL Banca d'Italia e OCSE. A tale riguardo precisa che la sua esposizione ed i dati contenuti

nelle tabelle attengono alla distribuzione dei redditi, e non della ricchezza, alla loro evoluzione e ai loro livelli, in un confronto nel tempo – e dunque relativo alle variazioni del potere d'acquisto – e nello spazio. I dati si riferiscono al periodo fino al 2007, non essendo stato ancora possibile elaborare quelli riguardanti l'anno testé conclusosi. In particolare, egli si sofferma sugli aumenti in busta paga, basandosi sulle retribuzioni per unità di lavoro dipendente nel lasso temporale dal 1993 al 2007, evidenziando i differenziali relativi alla produttività del lavoro, pari al 2,8 nel periodo 1970-1990 e discesi fino allo 0,4 nel periodo 1997-2007. Dopo aver segnalato il decremento percentuale del valore aggiunto totale della quota salario nella distribuzione del reddito nei Paesi OCSE, illustra le variazioni salariali medie riscontrabili nei vari Paesi, evidenziando i bassi livelli dei salari in Italia, nonché l'esistenza di un forte divario rispetto a Germania e Francia per quanto attiene alla produttività del lavoro nel settore privato. Pone quindi in risalto l'esistenza di differenziali retributivi al variare delle caratteristiche dei lavoratori, sia per genere che per titolo di studio e stato civile, nonché al variare delle caratteristiche del posto di lavoro. Dopo aver illustrato dati percentuali afferenti all'evoluzione della disuguaglianza salariale tra il 1993 e il 2006 sia sull'intero campione della popolazione che tra uomini e donne, rimarca che la disuguaglianza dei redditi in Italia secondo gli indici di Gini è stabile, ed è maggiore al Sud. Per tal via, il Mezzogiorno finisce con il pesare negativamente due volte, sia per le disuguaglianze esistenti, sia per i redditi più bassi di cui fruisce la popolazione ivi residente. Si sofferma conclusivamente sull'esistenza di divari tra i redditi di operai, impiegati e dirigenti, fornendo infine dati riguardanti la disuguaglianza tra i redditi nei Paesi OCSE e che evidenziano le forti disuguaglianze riscontrabili in Italia.

Il senatore NEROZZI *(PD)* sollecita ulteriori ragguagli in ordine alla possibilità di enucleare, nell'ambito del tema dell'indagine, l'incidenza della dirigenza sui restanti comparti. Chiede inoltre chiarimenti sulla proporzione redditi/salari/occupazione rispetto agli altri Paesi europei, nonché una analisi specifica sui livelli della produttività. Infine, domanda precisazioni sull'incidenza dell'evasione fiscale.

Il senatore CASTRO *(PdL)* chiede di conoscere se i dati statistici oggi commentati tengano conto dell'incremento del valore aggiunto incorporato del prodotto, degli effetti della delocalizzazione e delle conseguenze della flessibilità.

Il presidente TREU chiede in particolare come nella situazione descritta giochino rispettivamente profitti e rendite.

Il professor DELL'ARINGA, nell'anticipare che farà pervenire ulteriori dati idonei a soddisfare i quesiti oggi sollevati, rileva in particolare che gli effetti della flessibilità si sono verificati anche in altri Paesi; in Italia ha giocato senz'altro un fattore di composizione della produttività, che

tuttavia non giustifica alcuni dei dati oggi presentati. La caduta della produttività in Italia andrebbe probabilmente a suo avviso ricercata nel mondo delle imprese, atteso che è rimasta bassa quella di tutti i fattori del lavoro e che non è sempre facile calcolare il valore aggiunto a prezzi costanti. Dopo essersi soffermato sulla relazione tra lavoro autonomo ed evasione fiscale, conclude rilevando che, pur se la quota dei profitti è rimasta più o meno costante, occorrerebbe tener conto del rilevante aumento che ha riguardato i redditi da fabbricato.

Il presidente TREU ringrazia il professor Dell'Aringa e gli intervenuti per l'estremo interesse degli argomenti trattati e, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, dichiara conclusa l'audizione e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedì 24 marzo 2009

74ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia. Interviene ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Franco Bonanini, presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle aree protette, con particolare riferimento agli assetti e alla efficienza complessiva delle strutture di gestione: audizione del Presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 4 marzo scorso.

Il presidente BONANINI illustra l'esperienza del Parco nazionale delle Cinque Terre, la cui istituzione ha costituito un importante stimolo per lo sviluppo socio-economico della popolazione e del territorio dello

stesso Parco. Procede quindi a svolgere alcune considerazioni sulla opportunità di modifiche alla legge n. 394 del 1991, che potrebbero determinare un impulso significativo ai fini del rilancio economico dei parchi nazionali e delle aree marine protette. Il Parco nazionale delle Cinque Terre è riuscito a valorizzare le opportunità offerte dalla normativa vigente, con l'introduzione, ad esempio, di un diritto per l'ingresso alle aree protette e la stipula di convenzioni con importanti *partner* commerciali, fra i quali Trenitalia S.p.A.. In tale contesto, ritiene importante un coordinamento migliore tra le disposizioni di carattere fiscale e quelle di carattere amministrativo: molti piccoli imprenditori nel settore ricettizio – affittacamere e *bed and breakfast* – si trovano infatti in regola con le disposizioni autorizzatorie di rango regionale e locale e, nonostante ciò, rischiano di incorrere in illeciti fiscali. È poi necessario prevedere disposizioni specifiche in materia di inquadramento del personale impiegato nell'ambito dei parchi che svolge mansioni sostanzialmente diverse nel corso dell'anno. Tra le migliori pratiche avviate, il Parco ha definito un marchio di qualità, cui è associato un disciplinare della qualità dei servizi resi e dei prodotti derivanti dal territorio locale; ciò ha permesso di far fronte soddisfacentemente alla mutevole domanda di turismo proveniente da ogni parte del mondo. Tra le iniziative di successo segnala, infine, il recupero dei fondi rustici attraverso un trattamento di favore, di cui questi possono godere a condizione che venga impiegata una parte della loro estensione in attività agricole.

Il senatore DELLA SETA *(PD)*, dopo aver manifestato apprezzamento per la qualità del *marketing* territoriale svolto dal Parco nazionale delle Cinque Terre, chiede con quali problematiche particolari ci si deve confrontare quando nel territorio di un parco nazionale rientra anche un'area marina protetta.

Il senatore GRILLO *(PdL)* chiede quale sia l'opinione del presidente Bonanini con riferimento all'esigenza di coordinare a livello centrale le regole in materia di parchi e di aree marine protette, spesso troppo diverse sul territorio nazionale.

Il senatore RANUCCI *(PD)* chiede se sia possibile applicare la figura del cosiddetto «albergo diffuso» all'interno del Parco nazionale delle Cinque Terre.

Il presidente D'ALÌ, chiede chiarimenti sulle modalità con cui si è introdotto il pagamento dei diritti all'ingresso nelle aree del Parco e quali sia la tipologia catastale nell'ambito della quale vengono ricompresi gli immobili di tipo rurale. Chiede infine quale sia il ruolo degli enti territoriali nella gestione del Parco e se questi partecipino finanziariamente alla sua gestione.

Il presidente BONANINI fa presente che le competenze in materia urbanistica rimangono ai comuni interessati e che il Parco interviene soltanto se sia richiesto un livello di coordinamento superiore. Per quanto riguarda gli immobili rurali, la loro classificazione catastale è rimasta immutata, con i conseguenti vantaggi fiscali, ed è stata imposta soltanto la realizzazione di un servizio igienico per evitare lo scarico non controllato delle acque nere. Se il conduttore del fondo non rispetta il predetto obbligo di coltivazione, perde le agevolazioni di cui fruisce ed il rustico può essere utilizzato soltanto per il ricovero degli attrezzi agricoli. Dichiara quindi di condividere il modello del cosiddetto «albergo diffuso» ed a tal fine ritiene urgente una normativa chiara che consenta agli operatori di operare nel rispetto della legge. È inoltre necessario favorire la micro- imprenditorialità sul territorio del Parco attraverso una disciplina fiscale che favorisca in particolar modo i giovani. Per quanto riguarda infine il coinvolgimento finanziario degli enti locali, questo si sostanzia prevalentemente nella realizzazione di investimenti nel Parco ma non nella gestione ordinaria.

Il presidente D'ALÌ ringrazia il presidente Bonanini per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(979) ***RANUCCI ed altri. – Istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 10 marzo scorso.

Il sottosegretario di Stato MENIA fa presente che il Governo valuta favorevolmente le finalità perseguite con il provvedimento in esame, e in particolare quella di dare adeguata soluzione al problema degli approdi nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio garantendo la tutela dell'ambiente, e ritiene che ad esso potrebbero essere apportate alcune integrazioni volte a garantire la piena realizzazione di quelle finalità.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ALICATA *(PdL)*, dopo aver evidenziato l'opportunità di precisare maggiormente l'ambito di operatività del provvedimento in esame con particolare riferimento alla distinzione tra aree marine protette e aree marine di maggior pregio, fa presente di nutrire qualche perplessità in ordine alla regolamentazione degli ormeggi e alla tipologia dei natanti

da essa interessati, anche in considerazione del fatto che per le barche a vela sussiste una particolare esigenza di prenotazione degli approdi.

Il presidente D'ALÌ ricorda che sono già utilizzati sistemi di teleprenotazione degli ormeggi ed osserva che spetta ovviamente alla Commissione definire l'ambito di operatività della nuova disciplina a partire dalle disposizioni proposte con il disegno di legge n. 979.

Il relatore, senatore RANUCCI *(PD)*, rileva che in alcuni periodi dell'anno le isole minori e le aree marine di maggior pregio sono sottoposte ad un'elevata pressione antropica con la presenza sulle rispettive coste di centinaia di natanti e con l'insorgere di problematiche ambientali e anche di sicurezza.

Ricorda quindi che l'articolo 1, comma 4, del provvedimento in esame prevede che i proventi derivanti dalle tariffe di stazionamento nei campi ormeggio sono destinati anche ad interventi di salvaguardia del territorio e di potenziamento dei servizi di pulizia urbana e raccolta differenziata dei rifiuti.

Fa presente, infine, che la Commissione può naturalmente decidere di conferire alla disciplina in esame un ambito di operatività maggiore di quello risultante dal disegno di legge n. 979 e che sistemi già disponibili di teleprenotazione potranno essere utilmente impiegati nei campi ormeggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(14) ***BIANCONI. – Introduzione dell'articolo 2-*bis *della legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di divieto di utilizzo delle pelli e delle pellicce ottenute dai cani e dai gatti***

(740) ***SAIA ed altri. – Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche e di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foche e loro derivati***

(1356) ***MOLINARI e DELLA SETA. – Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche e di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foca e loro derivati***

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 740 e 1356 congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 14e rinvio. Esame del disegno di legge n. 14, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 740 e 1356 e rinvio)

Il relatore, senatore ALICATA *(PdL)*, riferisce sul disegno di legge n. 14 osservando che la disciplina recata da tale disegno di legge risulta in parte già vigente, in quanto l'articolo 2 della legge n. 189 del 2004 vieta l'utilizzo di cani e gatti domestici per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti oppure ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce dei medesimi, nonché la commercializzazione o l'introduzione di pelli o pellicce dei medesimi sul territorio nazionale. Fa presente quindi che il disegno di legge n. 14 sanziona anche la detenzione dei suddetti prodotti e, a ga-

ranzia dell'osservanza dei divieti da esso contemplati, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.300 euro, nonché il sequestro e la distruzione del materiale sequestrato.

Il presidente D'ALÌ propone di esaminare congiuntamente il disegno di legge n. 14 e i disegni di legge n. 740 e 1356, il cui esame era stato sospeso nella seduta del 25 febbraio scorso.

La Commissione conviene.

Si apre quindi la discussione generale congiunta.

Il senatore DELLA SETA *(PD)* rileva che in sede di redazione di un testo unificato occorrerà tra l'altro valutare se inserire in esso anche disposizioni concernenti le pelli o pellicce di cani e gatti.

Il presidente D'ALÌ osserva che qualora la Commissione dovesse decidere di inserire nel testo da sottoporre all'Assemblea anche disposizioni concernenti le pelli o pellicce di cani e di gatti non dovrebbe essere trascurata la fattispecie dell'imbalsamazione di tali animali di affezione a fini di ricordo.

Non essendovi altri iscritti a parlare, si chiude la discussione generale congiunta.

Il presidente D'ALÌ propone di conferire mandato al relatore di redigere un testo unificato.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,35.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedì 24 marzo 2009

38ª Seduta

Presidenza della Presidente
BOLDI

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (COM (2008) 414 def.) (n. 29)

(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

La presidente BOLDI *(LNP)*, relatrice, nell'introdurre l'Atto comunitario in titolo, fa presente che esso, presentato dalla Commissione europea il 2 luglio 2008, accompagna la Comunicazione concernente l'istituzione di un quadro comunitario in materia.

Esso, inoltre, nasce dall'esigenza di disporre di una iniziativa specifica volta a fornire maggiore chiarezza nell'ambito dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, ovvero del diritto di ciascun cittadino di beneficiare di cure mediche in un altro Stato membro, una volta che le disposizioni riguardanti la libera circolazione dei servizi sanitari furono escluse dalla direttiva servizi. In particolare, visto che il ricorso all'assistenza sanitaria transfrontaliera si va sempre espandendo e che quest'ultima può avere un'incidenza sia sui singoli pazienti che sui sistemi di assistenza sanitaria nel loro complesso, è necessario chiarire e superare alcuni aspetti problematici, tra cui in primo luogo l'incertezza in merito all'applicazione generale dei diritti al rimborso spettanti per l'assistenza sanitaria prestata in un altro Stato membro e la necessità che tale assistenza sia sicura ed efficace.

La proposta di direttiva – prosegue la relatrice – si propone di istituire un quadro comunitario in materia, articolato su tre settori principali: principi comuni a tutti i sistemi sanitari UE; un quadro specifico per l'assistenza sanitaria transfrontaliera e la cooperazione europea in materia di assistenza sanitari.

Passando all'esame della proposta, la relatrice fornisce, quindi, una breve descrizione dei cinque Capi che la compongono.

Il Capo I sancisce in primo luogo l'obiettivo principale della proposta, che è appunto quello di garantire un'assistenza sanitaria transfrontaliera che soddisfi requisiti di qualità, sicurezza ed efficienza (articolo 1). La proposta, inoltre, si applica all'assistenza sanitaria, indipendentemente dalle modalità di prestazione e organizzazione o dalla sua natura pubblica o privata (articolo 2).

Essa poi non va ad incidere sulla normativa comunitaria in materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, tra cui, come sottolinea la Commissione europea, l'assistenza sanitaria transfrontaliera «programmata», che sancisce il diritto per i pazienti che non possono ricevere cure tempestive nel proprio paese ad essere autorizzati a recarsi all'estero, in qual caso è previsto che i costi aggiuntivi siano sostenuti attraverso fondi pubblici.

La stessa proposta, lungi dal sostituisce tale sistema, crea un meccanismo alternativo basato sui principi della libera circolazione che consente ai pazienti di ottenere all'estero la stessa assistenza sanitaria di cui avrebbero goduto in patria ottenendo il rimborso della stessa somma che sarebbe stata erogata nel proprio Paese.

In particolare, laddove si configurano le fattispecie per cui un paziente può ottenere l'autorizzazione a recarsi all'estero per ricevere cure adeguate, o comunque quando ricorrono le condizioni per il rilascio di tale autorizzazione, non si applicano le norme previste dalla proposta di direttiva. Inoltre, resterà impregiudicato il quadro normativo per il riconoscimento delle qualifiche professionali, per la tutela dei dati personali, per il distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, per i medicinali ad uso umano, per il commercio elettronico, per la parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (articolo 3).

Il Capo II fissa le competenze degli Stati membri in cui vengono prestate le cure, che dovranno garantire il rispetto dei principi comuni per l'assistenza sanitaria, assicurando: standard chiari di qualità e sicurezza e il regolare monitoraggio del loro rispetto; corretta informazione ai pazienti sugli aspetti medici, finanziari e pratici da parte dei fornitori di assistenza; adeguati strumenti di tutela e di risarcimento di eventuali danni subiti; riservatezza nel trattamento dei dati personali e trattamento non discriminatorio nei confronti dei pazienti indipendentemente dal fatto che siano iscritti o meno in un dato sistema nazionale (articolo 5). In tal modo, da un punto di vista economico si intende evitare il sistema di incentivi perversi che consistono nel dare la precedenza ai pazienti stranieri piuttosto che a quelli nazionali, che nel lungo periodo potrebbe avere ripercussioni negli investimenti in ambito sanitario.

Il Capo III, disciplina la fruizione dell'assistenza sanitaria in un altro Stato membro. In primo luogo, sulla scia della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di diritto al rimborso per le cure trasfrontaliere, viene stabilito che lo Stato membro di affiliazione assicura il rimborso delle cure ricevute in un altro Stato qualora esse siano comprese tra le prestazioni previste dalla propria legislazione. I costi coperti equivalgono a

quelli che sarebbero stati sostenuti se le cure fossero state ricevute nel suo territorio, lasciando, dunque, agli Stati membri la facoltà di decidere quali prestazioni erogare. Infatti, se un dato Stato membro non include determinate prestazioni tra quelle di cui i propri cittadini hanno diritto in patria, queste ultime non saranno soggette a rimborso (articolo 6).

Per quanto concerne le cure non ospedaliere, la relatrice rileva che non è previsto alcun sistema preventivo di autorizzazione nel caso in cui il sistema nazionale di sicurezza sociale dello Stato membro di affiliazione si faccia carico dei costi, qualora tali cure fossero elargite sul suo territorio (articolo 7). Per quanto attiene invece alle cure ospedaliere, per superare le differenze tra i vari sistemi sanitari nazionali, che sono alla base di interprestazioni discordi dei principi della libera circolazione dei servizi sanitari tra gli Stati membri, viene innanzitutto fornita una definizione minima armonizzata di tali cure. Nella fattispecie, per cure ospedaliere si intende l'assistenza sanitaria che richiede il ricovero per una notte oppure quelle cure, facenti parte di un elenco specifico aggiornato periodicamente dalla Commissione europea, che richiedono l'uso di un'infrastruttura sanitaria o apparecchiature molto costose o che comportino un rischio particolare per il paziente o la popolazione.

Differentemente da quanto previsto per le cure non ospedaliere, è lasciata agli Stati membri la facoltà di prevedere un sistema di autorizzazione preventiva per il rimborso delle cure ospedaliere ottenute in un altro Stato membro, nel caso in cui, se tali cure fossero fornite nello Stato di affiliazione, quest'ultimo se ne farebbe carico e nel caso in cui possano essere compromessi la programmazione del settore ospedaliero, il mantenimento di un servizio medico-ospedaliero equilibrato e aperto a tutti o il mantenimento delle strutture sanitarie e delle competenze mediche sul proprio territorio. Il sistema di autorizzazione, inoltre, deve essere proporzionato e limitato al necessario, non deve costituire uno strumento di discriminazione e deve essere adeguatamente portato a conoscenza del pubblico (articolo 8).

Lo Stato membro di affiliazione dovrà poi garantire che le procedure amministrative nazionali di autorizzazione per l'assistenza sanitaria transfrontaliera siano basate sui criteri di obiettività, non discriminazione e trasparenza e che nello stabilire i termini delle risposte, l'autorità nazionale tenga conto di alcuni fattori, tra cui la patologia, il dolore subito dal paziente, la natura della disabilità e la capacità del paziente di esercitare un'attività professionale. I criteri di rifiuto dovranno essere stabiliti in anticipo ed essere trasparenti. Lo Stato di affiliazione dovrà fornire adeguate informazioni ai pazienti, circa l'assistenza sanitaria tranfrontaliera, le prestazioni cui hanno diritto, le procedure per accedervi, i mezzi di ricorso in caso esse vengano negate e le informazioni relative agli eventuali danni causati da esse. Le informazioni dovranno essere chiare e accessibili, anche elettronicamente (articolo 10) e saranno diffuse mediante dei punti di contatto nazionali, di cui spetta agli Stati membri decidere la natura e il numero (articolo 11). I punti di contatto nazionali lavoreranno in collaborazione con gli altri punti di contatto degli altri Stati membri e con

la Commissione europea, al fine di fornire adeguata assistenza ai pazienti, fornendo informazioni anche per la risoluzione di eventuali controversie.

Il Capo IV definisce le modalità per la cooperazione in materia di cure sanitarie. Viene sancito l'obbligo, per gli Stati membri, di fornirsi assistenza reciproca nell'applicazione della direttiva e di favorire la prestazione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera anche a livello regionale e locale (articolo 13). Gli Stati membri dovranno inoltre garantire il riconoscimento delle prescrizioni mediche rilasciate dagli altri Stati membri, a meno che non esista dubbio sulla autenticità delle stesse e sul loro contenuto. Al fine di garantire un modello elevato di protezione della salute, nonché la libera circolazione dei medicinali, sono introdotte delle misure specifiche da parte della Commissione europea, miranti a: consentire al farmacista di verificare l'autenticità della prescrizione; garantire la comprensione da parte del paziente delle informazioni relative ai medicinali; individuare di quale medicinale si tratta e a escluderne alcune categorie per questioni di sicurezza pubblica (articolo 14).

È previsto poi lo sviluppo di reti di riferimento europee dei fornitori di assistenza sanitaria, aventi per obiettivo: fornire assistenza a quei pazienti con patologie che richiedono maggiore concentrazione di risorse e competenze; ottimizzare le risorse; contribuire alla formazione e alla ricerca; diffondere le migliori pratiche e fornire parametri di riferimento per la qualità e la sicurezza. Tali reti saranno istituite dalla Commissione europea e dovranno soddisfare alcuni criteri, tra cui l'erogazione di servizi di qualità, un'impostazione pluridisciplinare, la capacità di diagnosi, *follow-up* e gestione dei pazienti, contribuire alla ricerca (articolo 15).

Analogamente è prevista inoltre l'istituzione di una rete di valutazione delle tecnologie sanitarie, il cui obiettivo è quello di sostenere la cooperazione tra le autorità nazionali, la diffusione di informazioni tempestive, trasparenti e affidabili sulle tecnologie sanitarie (articolo 17). Considerato poi che ultimamente è sempre più in ascesa la cosiddetta «sanità elettronica», che consente di fornire assistenza sanitaria senza prevedere necessariamente lo spostamento da un paese all'altro del paziente o dell'operatore, la proposta mira a superare gli ostacoli derivanti dalle diversità delle tecnologie impiegate dagli Stati membri, prevedendo che laddove questi ultimi decidano di avvalersi della sanità elettronica, sia garantita l'interoperabilità dei sistemi adottati (articolo 16). Al fine di monitorare l'assistenza sanitaria transfrontaliera e l'impatto di questa sui sistemi sanitari, gli Stati membri dovranno raccogliere e inviare annualmente alla Commissione dati statistici e altri dati relativi alle prestazioni effettuate e alle cure erogate (articolo 18).

La relatrice segnala, quindi, che la base giuridica della proposta è l'articolo 95 del TCE, riguardante l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, che rispecchia appieno l'obiettivo della proposta stessa, ovvero garantire la libera circolazione dei servizi sanitari e un livello elevato di protezione della salute.

Per quanto concerne il principio di sussidiarietà, la Commissione ritiene che la proposta sia in linea con esso, in quanto contribuisce a rego-

lare numerosi aspetti transnazionali derivanti dalla libera circolazione dei servizi sanitari, che non potrebbero essere adeguatamente risolti dai singoli Stati membri. Inoltre, rifacendosi alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la Commissione sostiene che quando, gli Stati membri sono chiamati ad apportare adattamenti ai loro regimi sanitari, in base all'articolo 49 del TCE o a misure comunitarie adottate sul fondamento di altre disposizioni del Trattato, ciò non necessariamente pregiudica la loro competenza sovrana in materia. La proposta di direttiva, infatti, non intacca la competenza degli Stati membri in merito all'organizzazione e alla fornitura dei servizi sanitari. Piuttosto mira ad agevolare la cooperazione mediante la creazione di reti europee e di centri di riferimento, e ancora tramite la condivisione di valutazioni e l'impiego di tecnologie dell'informazione più efficienti.

La Commissione inoltre afferma che la proposta è in linea con il principio di proporzionalità in quanto enuncia solo i principi generali di un quadro comunitario, lasciando agli Stati membri ampio margine per dare attuazione agli stessi.

La relatrice segnala, quindi, che sulla proposta, da adottare secondo la procedura di codecisione, stanno procedendo in parallelo i lavori sia in sede di Consiglio che presso il Parlamento europeo. Per quanto riguarda il Consiglio, il 12 dicembre 2008, è stata presentata una relazione sull'avanzamento dei lavori in cui sono state illustrate alcune proposte di modifica al testo della Commissione (in allegato), mentre la Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo si riunirà il 31marzo 2009 per discutere il progetto di relazione dell'onorevole Bowis.

Ribadendo l'importanza del provvedimento in esame ai fini del miglioramento complessivo della qualità delle cure sull'intero territorio dell'Unione e dell'introduzione di un sistema di confronto concorrenziale tra i fornitori e i sistemi di sicurezza di ciascun Stato membro, la relatrice sofferma, infine, l'attenzione su alcuni profili problematici della proposta di direttiva, che necessariamente dovranno trovare una migliore definizione a livello comunitario.

In primo luogo, va evidenziato il problema dell'effettivo rispetto degli standard minimi di sicurezza nell'accesso alle cure sanitarie: la proposta, come noto, lascia tale onere agli stati membri, senza introdurre meccanismi sanzionatori specifici atti a prevenire eventuali controversie. Tale questione, evidentemente, si interseca con il tema degli errori sanitari, e, quindi, con la previsione dell'obbligo di introdurre sistemi nazionali di risarcimento del danno subito. A questo proposito, ritiene auspicabile un potenziamento della disciplina comune europea sul tema degli standard minimi di garanzia sulle cure impartite, al fine di omogeneizzare sistemi sanitari tra loro molto diversi in termini di affidabilità delle prestazioni.

Per rendere cogente il rispetto di tale disciplina comune, è inoltre necessario che vengano introdotte specifiche sanzioni. In assenza di tali modifiche, vi è infatti il rischio oggettivo che la nuova disciplina finisca per congestionare la sanità degli Stati membri con le migliori «performance».

Un secondo problema che deve essere segnalato – continua la relatrice – afferisce ai meccanismi di rimborso delle prestazioni tra i diversi Stati membri. V'è da chiedersi quali misure intenda adottare l'Unione per evitare che la libera circolazione dei pazienti determini un ampio contenzioso tra i diversi paesi sull'entità dei rimborsi e la tempestività dei relativi pagamenti. A tale proposito, sarebbe opportuno prevedere un organismo di garanzia a livello comunitario atto a monitorare l'andamento delle cure transfrontaliere e a regolare in chiave arbitrale eventuali controversie relative ai ricorsi.

Il terzo profilo problematico concerne il tema della cooperazione europea in materia di assistenza: poiché l'obiettivo implicito della proposta è quello di promuovere – nel lungo periodo – una crescita omogenea dei sistemi nazionali di assistenza sanitaria, uniformandone i relativi standard qualitativi ed anche quantitativi, ci si può interrogare se l'Unione europea preveda di destinare specifiche risorse a tal fine ovvero se l'obiettivo sia destinato genericamente a confluire nei programmi quadro finalizzati al riparto dei fondi strutturali.

A questi problemi di carattere generale la relatrice aggiunge ulteriori rilievi che riguardano nello specifico l'applicazione della direttiva a livello nazionale.

In primo luogo, occorrerà dare attuazione all'articolo 6, comma 4 che prevede che gli Stati membri dispongano di un meccanismo per il calcolo dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera che il sistema di sicurezza sociale deve rimborsare alla persona assistita. Se già a livello nazionale esistono sistemi unitari di tariffazione delle prestazioni (ad esempio quello relativo alle prestazioni erogate in mobilità interregionale), nel caso di specie – rileva la relatrice – dovrà essere fissato un livello di rimborso che da un lato non sia discriminatorio rispetto al diritto di ciascun cittadino di usufruire di cure all'estero e che dall'altro lato non sia tuttavia incentivante per la mobilità verso altri stati membri (soprattutto considerando che non è chiaro che cosa avvenga nel caso in cui la prestazione erogata all'estero presenti un costo inferiore a quello dello Stato membro di affiliazione: quest'ultimo è tenuto comunque a rimborsare il cittadino anche in eccesso?).

In secondo luogo, evidenzia come la direttiva sia destinata a rendere molto più complesso per le Regioni italiane il controllo sull'appropriatezza sia delle cure rimborsate ai propri residenti, sia delle cure erogate da parte delle proprie strutture. Sotto il primo profilo, la possibilità di introdurre un'autorizzazione preventiva solo in merito alle cure ospedaliere non consente di controllare attraverso i filtri presenti nel sistema nazionale (primi fra tutti i medici di medicina generale) l'accesso da parte dei propri cittadini alle cure non ospedaliere erogate dagli altri Stati membri. Sotto il secondo profilo, viceversa, si ritiene auspicabile l'introduzione di una clausola di garanzia analoga a quella prevista dall'articolo 8, comma 3, letto b), atta a consentire ad uno Stato membro la limitazione della mobilità in entrata qualora la domanda di assistenza rivolta nei confronti dei propri fornitori rischi di compromettere il rispetto degli obiettivi program-

matici nazionali in tema di razionalizzazione del settore ospedaliero e di rispetto dei tempi medi di attesa.

Conclusa l'illustrazione dell'atto comunitario in argomento e considerate l'importanza e la delicatezza della materia trattata, la PRESIDENTE ne dispone il rinvio dell'esame.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (COM(2008) 815 def.) (n. 28)

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 4 marzo scorso.

Il relatore PITTONI *(LNP)* dà lettura di uno schema di parere per la Commissione di merito da lui predisposto.

Il senatore PEDICA *(IdV)* esprime un giudizio preliminare di natura negativa sullo schema di parere testè illustrato ed invita, conseguentemente, i membri della Commissione a svolgere una opportuna ed ulteriore riflessione sulle implicazioni, di diversa natura, che scaturiranno dalla futura applicazione dell'atto in titolo.

L'oratore, dopo avere ribadito le linee principali dei diritti che, secondo la normativa comunitaria, spettano ai richiedenti asilo ed ai rifugiati – figure cui pertiene uno *status* giuridico diverso da quello dei semplici migranti – richiama l'attenzione sul fatto che la proposta in esame attribuisce a coloro che arrivano in Italia per chiedere asilo politico una serie di garanzie, caratterizzate da profili di elevati standard, che, al momento, confliggono con la prassi in atto, ad esempio, nei centri di accoglienza disseminati nel nostro territorio, prassi che, purtroppo, denota una sostanziale mancanza di tutela giuridica in capo a questi ultimi soggetti.

Nel preannunciare che, al riguardo, presenterà una apposita interrogazione al Ministro per le Politiche europee, esprime, in particolare, la propria completa insoddisfazione sulla elaborazione dell'ultimo capoverso della proposta di parere, che chiede venga sostituito con una nuova formulazione da lui proposta.

La senatrice ADAMO *(PD)* rileva, in primo luogo, che, in sede di «fase ascendente», il valore aggiunto che la Commissione 14ª del Senato può e deve dare attiene, essenzialmente, alla enucleazione di eventuali indicazioni, per il Governo nazionale e per le Istituzioni comunitarie, in merito alla formazione di regole comunitarie «generali», ovvero che entreranno in vigore nei 27 stati membri. In tale sede, sarebbe opportuno, pertanto, prescindere dalla presa in considerazione delle specifiche situazioni nazionali, proprio perchè si è chiamati a fornire un contributo che sia valido «erga omnes».

Osserva, quindi, come l'impostazione complessiva dello schema di parere sia condivisibile, soprattutto laddove viene evidenziata la necessità di pervenire ad una armonizzazione delle norme nazionali sui richiedenti asilo, che tenti di evitare il pernicioso fenomeno legato al «pendolarismo» di tali soggetti tra i vari paesi dell'Unione.

Mette in risalto, per ultimo, alcune perplessità sostanziali relativamente ai passaggi – contenuti, ad esempio, nella lettera *b)*, nonché nel terzultimo capoverso della bozza di parere – dove viene assunta una contraddittoria relazione tra lo stabilimento di norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo e la capacità, di ciascuno Stato membro, di assorbire e permettere l'accesso al mercato del lavoro di tali soggetti.

La senatrice MARINARO *(PD)* sottolinea il persistere di una certa confusione, sia a livello di opinione pubblica che di *media*, in tale delicata materia: in particolare, vengono erroneamente sovrapposte la figura del rifugiato che, in quanto perseguitato, fugge dal Paese d'origine e chiede asilo presso un altro Paese e la figura del migrante che, spesso clandestinamente, si muove alla ricerca di un lavoro o di condizioni di vita migliori.

Ritiene, in ogni caso, inaccettabile la connessione, che viene prefigurata nella bozza di parere in esame, tra il conferimento dello *status* di esiliato e le condizioni «oggettive» di accesso al lavoro in ogni singolo Paese membro. In altri termini, risulta palesemente in contrasto con il diritto comunitario stabilire il principio per cui l'attribuzione dello *status* tipico di richiedente asilo sia condizionato dalle possibilità, peraltro riferite a una data situazione contingente, di uno Stato di poter offrire un'occupazione.

In conclusione, propone di espungere dallo schema di parere i vari riferimenti al suddetto legame tra accoglienza dei richiedenti asilo e capacità di assorbimento nel mondo del lavoro.

Segue una serie di interventi della PRESIDENTE, del senatore D'AMBROSIO LETTIERI *(PdL)* e del senatore SANTINI *(PdL)*, il quale propone alcune modificazioni della bozza di parere nel senso sollecitato dai precedenti oratori, che vengono accolte dal relatore.

La PRESIDENTE quindi, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero di senatori, mette ai voti la proposta di parere come formulata dal relatore e modificata dalle osservazioni emerse nel corso della discussione, che viene approvata dalla Commissione.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (COM(2008) 704 def.) (n. 27)

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta dell'11 marzo scorso.

Non essendovi alcuna richiesta di intervento, la proposta di parere, predisposta dal relatore, senatore VETRELLA *(PdL)*, viene posta in votazione dalla PRESIDENTE previa verifica del prescritto numero legale, ed è accolta dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 15,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 28

La Commissione, esaminato l'atto comunitario in titolo,

considerato che la proposta di direttiva è una rifusione della direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e che nella relazione di valutazione del 26 novembre 2007 la Commissione ha constatato numerosi problemi dovuti in larga parte alla discrezionalità concessa agli Stati membri in tale materia;

considerato che, come annunciato nel «Piano strategico sull'asilo – Un approccio integrato in materia di protezione nell'Unione europea», presentato dalla Commissione europea il 17 giugno 2008, la proposta è parte integrante di un programma complessivo volto ad assicurare una maggiore armonizzazione del sistema comune europeo di asilo ed è adottata parallelamente alla rifusione dei regolamenti Dublino e Eurodac, mentre la Commissione solo successivamente proporrà modifiche alla direttiva qualifiche e alla direttiva procedure;

rilevato che vengono stabilite norme più elevate di trattamento in materia di condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, per garantire a questi ultimi un livello di vita dignitoso, in conformità con quanto stabilito nel diritto internazionale;

tenuto conto che il campo di applicazione della proposta si estende a tutti i cittadini di paesi terzi e agli apolidi che presentano domanda di protezione internazionale nel territorio, comprese la frontiera o le zone di transito, di uno Stato membro, purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti asilo, nonché ai familiari, se inclusi nella domanda di protezione internazionale a norma del diritto nazionale e che questa sarà applicabile a tutti i tipi di procedura d'asilo e a tutte le strutture e le aree geografiche che ospitano richiedenti asilo;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) per quanto attiene il rispetto del principio di sussidiarietà,

riconosce che la proposta di direttiva interviene secondo quanto previsto dall'articolo 63, primo comma, punto 1, lett. b) del trattato che istituisce la Comunità europea, ai sensi del quale il Consiglio adotta misure in materia di asilo, a norma della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del protocollo del 31 gennaio 1967, relativo allo *status* dei rifugiati, e degli altri trattati pertinenti nel settore delle norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, in linea con quanto già previsto dalla precedente direttiva 2003/9/CE. La nuova propo-

sta, pertanto, in quanto mirante a una maggiore armonizzazione in materia, non appare contraria al principio di sussidiarietà;

b) per quanto attiene il rispetto del principio di proporzionalità,

la proposta intende stabilire norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. Si osserva tuttavia che, pur assicurando la parità di trattamento dei richiedenti asilo, la direttiva dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere, a livello nazionale, condizioni materiali di accoglienza diversificate in relazione alle peculiari e, talvolta, contingenti, capacità di accoglienza;

c) per quanto attiene il merito della proposta,

apprezza la proposta della Commissione europea mirante a un'ulteriore armonizzazione delle disposizioni nazionali sulle condizioni di accoglienza, in quanto potrebbe essere d'aiuto nella riduzione del fenomeno dei movimenti secondari dei richiedenti asilo fra Stati membri provocati dalla coesistenza di politiche nazionali di accoglienza divergenti fra loro;

accoglie positivamente il rafforzamento delle misure pratiche di cooperazione per valutare in modo uniforme le informazioni sul paese d'origine e organizzare l'aiuto agli Stati membri particolarmente sollecitati, ricordando che la Commissione ha presentato il 18 febbraio 2009 una proposta legislativa per la creazione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, che intende fornire assistenza pratica agli Stati membri per le decisioni sulle domande di asilo;

rileva altresì come la Commissione abbia esteso il campo di applicazione della direttiva alla protezione sussidiaria e a tutti i tipi di procedure di asilo (Dublino compreso) e a tutte le aree geografiche e strutture utilizzate per alloggiare i richiedenti asilo (anche in caso di trattenimento);

ravvisa in proposito la necessità che, così come annunciato nel piano strategico sull'asilo, la Commissione proceda tempestivamente alla presentazione di proposte di modifica della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (la cd. «direttiva qualifiche») e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1º dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato (la cd. «direttiva procedure»), che avrebbero dovuto cronologicamente precedere la presentazione della proposta in oggetto;

osserva che si dovrebbero chiarire ulteriormente, così come annunciato dalla Commissione stessa, le condizioni di ammissibilità alla protezione sussidiaria, dato che la formulazione delle disposizioni vigenti consente sostanziali divergenze di interpretazione e applicazione del concetto negli Stati membri;

osserva che nello stabilire *status* uniformi per l'asilo e la protezione sussidiaria, che abbiano in comune gran parte dei diritti e degli obblighi, la Commissione debba prevedere trattamenti differenziati, anche in

considerazione del fatto che, così come emerge dall'esame delle domande accolte, un numero in costante aumento di richiedenti ottiene la protezione sussidiaria o altri tipi di protezione previsti dalla normativa nazionale, piuttosto che lo *status* di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra;

sottolinea come sia necessario assicurare la coerenza con le altre politiche che incidono sulla protezione internazionale, in particolare per quanto riguarda i controlli di frontiera, la lotta contro l'immigrazione illegale e le politiche di rimpatrio. A tale riguardo, si ricorda l'iniziativa congiunta italiana, greca, cipriota e maltese, positivamente valutata dal Consiglio giustizia e affari interni del 26 e 27 febbraio 2009, che ha richiesto una serie di azioni concrete, fra cui il rafforzamento di Frontex, una migliore gestione delle operazioni congiunte nella regione mediterranea e l'adozione di misure che aiutino i paesi vicini a gestire i flussi migratori, controllare le frontiere e lottare contro l'immigrazione clandestina;

auspica infine che, come sottolineato nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo approvato dal Consiglio europeo dell'ottobre 2008, la definizione di una politica comune in materia di immigrazione e di asilo debba tener conto nel contempo dell'interesse collettivo dell'Unione europea e delle specificità di ciascuno Stato membro, prevedendo, soprattutto per gli Stati membri il cui regime nazionale di asilo è soggetto a pressioni specifiche e sproporzionate, dovute in particolare alla loro situazione geografica o demografica, specifiche procedure di solidarietà, vigilando affinché i sistemi di asilo non siano soggetti ad abusi.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 27

La Commissione, esaminato l'atto comunitario in titolo,

considerato che l'istituzione di una supervisione europea sulle agenzie di rating del credito è stata individuata dal Consiglio europeo di dicembre 2008 tra le misure essenziali per migliorare ulteriormente la trasparenza dei mercati finanziari e ripristinare un clima di fiducia tra i consumatori;

considerato che in quella stessa sede si è espresso un complessivo apprezzamento per la proposta presentata dalla Commissione europea, accompagnato dall'auspicio che sulla proposta stessa si raggiunga un accordo definitivo entro la primavera di quest'anno;

considerate le importanti valutazioni espresse dalla Commissione 6ª del Senato (Finanze e tesoro), che nel documento conclusivo della sua indagine conoscitiva sulla crisi finanziaria internazionale e i suoi effetti sull'economia italiana ha espresso un pieno appoggio all'iniziativa legislativa della Commissione europea, soffermandosi in particolare sui conflitti d'interesse legati al doppio ruolo di valutazione e consulenza esercitato dalle agenzie di *rating;*

tenuto conto del dibattito svoltosi in sede di Consiglio e approdato in data 27 febbraio a una proposta di compromesso che si discosta per diversi e rilevanti aspetti dal testo originale, nonché delle posizioni maturate in sede di Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo;

formula, per quanto di competenza, una valutazione positiva sulla proposta di regolamento, con le seguenti osservazioni:

la proposta appare rispettosa del principio di sussidiarietà, in quanto la scelta di un quadro legislativo europeo valido per tutte le agenzie di rating è resa necessaria e opportuna dal carattere mondiale delle loro attività. Più nel dettaglio, la mancanza di un quadro di regolamentazione per le agenzie di rating in uno Stato membro specifico, o la mancata armonizzazione delle misure adottate dai vari Stati membri, potrebbero influire negativamente sui partecipanti al mercato e sui mercati finanziari di tutta l'Unione, e indebolire la posizione dell'Unione rispetto a regimi importanti di altri paesi, *in primis* gli Stati Uniti.

Per quanto attiene al principio di proporzionalità, la proposta appare nel complesso accettabile, tanto più nel testo di compromesso scaturito dai lavori del Consiglio, che restringe ulteriormente, rispetto al testo originario, il campo di applicazione del regolamento, attraverso un ampliamento delle fattispecie escluse.

Nel merito, appaiono oggettivamente troppo complesse e farraginose le modalità di registrazione delle agenzie e di vigilanza sulle stesse individuate dalla Commissione europea, seppur con il comprensibile obiettivo di mantenere margini di autonomia all'azione degli Stati membri. Va apprezzata, in tal senso, l'azione di stimolo esercitata dalla Commissione affari economici e monetari del Parlamento europeo, che vede nel Comitato europeo delle autorità di regolamentazione (CESR) il fulcro (e non solo il terminale) dell'attuazione della regolamentazione; un'azione di stimolo che la proposta di compromesso su cui si è orientato il Consiglio recepisce nella sua sostanza, attraverso una serie di misure mirate al riequilibrio del rapporto tra CESR e autorità nazionali e fondate sul principio della corresponsabilità.

Vanno altresì rafforzate e rese più cogenti, in linea con quanto osservato dalla Commissione affari economici e monetari del Parlamento europeo, le modalità di controllo sull'osservanza del regolamento da parte delle agenzie di rating (se del caso, con la nomina di un soggetto responsabile *ad hoc)*, e va previsto l'obbligo per le agenzie stesse di separare, sul piano giuridico oltre che su quello operativo, le proprie attività di rating dai servizi ausiliari (e in particolare, dalle attività di consulenza verso gli emittenti e gli intermediari), onde evitare ogni possibile conflitto d'interesse.

Va infine trovata una soluzione – in linea con quanto espressamente richiesto tanto dal Parlamento europeo quanto dalla Commissione europea – che, tenuto conto del fatto che le maggior parte delle agenzie hanno sede al di fuori dell'Unione, consenta di utilizzare i *rating* provenienti da paesi terzi, assicurando al tempo stesso che la loro formulazione segua criteri rigorosi almeno quanto quelli previsti per le agenzie degli Stati membri.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Martedì 24 marzo 2009

14ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il direttore della Campagna italiana contro le mine, dottor Giuseppe Schiavello.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Giuseppe Schiavello, direttore della Campagna italiana contro le mine

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 19 marzo scorso.

Il presidente MARCENARO ringrazia il dottor Schiavello per la sua presenza all'audizione odierna ricordando come già nelle precedenti legislature la Campagna italiana contro le mine sia stata ascoltata dalla Com-

missione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani che in un certo senso ne ha accompagnato il lavoro e l'impegno.

Il dottor SCHIAVELLO, direttore della Campagna italiana contro le mine, ringrazia per l'opportunità offerta con l'audizione odierna.

Viene quindi proiettato un breve video sul problema delle bombe inesplose in particolare sulle *cluster bombs.*

Il dottor SCHIAVELLO sottolinea come il filmato contenga una parte realizzata da De Sica e Zavattini sul tema delle bombe inesplose all'indomani della seconda guerra mondiale, proprio a significare la drammatica attualità del problema. Sottolinea come l'approvazione della Convenzione di Dublino contro le bombe a grappolo rientri in un percorso iniziato ad Ottawa e di cui la Convenzione di Oslo è stato un altro, importante passaggio. Questi documenti internazionali hanno tra loro molto in comune, come hanno elementi in comune con il Trattato sui diritti delle persone con disabilità. Come infatti lo stesso filmato ha chiaramente messo in evidenza la disabilità provocata dagli ordigni inesplosi costituisce un vero e proprio dramma nei paesi interessati, ed è all'origine di emarginazione ed altre violenze. È stato calcolato infatti che il 65% delle persone impegnate in missioni suicide soffrivano di una qualche disabilità ed hanno voluto cercare la morte per riuscire a provvedere al sostentamento della propria famiglia. L'Italia è stata sin dall'inizio in prima fila nell'impegno contro le bombe a grappolo, ma il mancato finanziamento del Fondo per lo Sminamento Umanitario sembra voler contraddire questa nobile tradizione del nostro paese. L'auspicio è che il prossimo 4 aprile, Giornata mondiale contro le mine, possa segnare in questo senso un nuovo inizio per l'impegno dell'Italia su questo drammatico terreno.

Prendono la parola i senatori AMATI *(PD)*, FLERES *(PdL)*, DI GIOVAN PAOLO *(PD)*, Mariapia GARAVAGLIA *(PD)* e BODEGA *(LNP)* i quali mettono in evidenza l'impegno del Senato sul tema difficile delle *cluster bombs* attraverso l'approvazione di mozioni e di ordini del giorno. I senatori mettono altresì in evidenza la necessità di dare continuità all'impegno dell'Italia contro le bombe a grappolo sia stimolandone gli sforzi in tutte le sedi internazionali sia rifinanziando il Fondo per lo Sminamento Umanitario. In questo senso sarà bene che questo lavoro si rafforzi anche nel quadro degli impegni di *peace keeping* assunti dall'Italia.

Il presidente MARCENARO ricorda che come riconosciuto anche in ambienti internazionali di prestigio, come la Nato, l'Italia si adopera molto, laddove è coinvolta in operazioni di pace, nello sminamento e per la riduzione degli effetti delle bombe a grappolo. Non di rado viene osservato che in questo senso i militari impegnati in operazioni di pace, il cui primo obiettivo è la tutela delle popolazioni civili, corrono rischi molto gravi, forse addirittura maggiori, in qualche caso, di chi è coinvolto direttamente in operazione belliche. In un contesto generale in cui il di-

sarmo viene spesso evocato come tendenza ineluttabilmente in atto, oggi si corre invece il rischio di una drammatica corsa al riarmo.

Il dottor SCHIAVELLO, nel ricordare l'impegno dell'Italia contro le bombe a grappolo sin dal 1994, sottolinea ancora una volta come il mancato finanziamento del Fondo per lo Sminamento Umanitario getti una cattiva luce sul nostro paese e come questo non potrà non emergere nel corso della seconda conferenza di revisione del Trattato di Ottawa che avrà luogo dal 30 novembre al 4 dicembre di quest'anno a Cartagena in Colombia.

Il presidente MARCENARO ringrazia il dottor Schiavello e i senatori per l'ampio dibattito svolto.

La seduta termina alle ore 15,25.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Martedì 24 marzo 2009

41ª Seduta

Presidenza del Presidente
Francesco RUTELLI

La seduta inizia alle ore 21,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE svolge alcune comunicazioni sull'organizzazione dei lavori. Si apre un dibattito nel quale intervengono il senatore ESPOSITO, il deputato ROSATO ed il senatore CAFORIO.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Giorgio Piccirillo

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Giorgio PICCIRILLO, il quale svolge una relazione sulla quale intervengono, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i senatori CAFORIO ed ESPOSITO ed il deputato ROSATO.

La seduta termina alle ore 22,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Martedì 24 marzo 2009

Presidenza del Presidente
Maurizio LEO

La seduta inizia alle ore 8,20.

Audizione del Presidente del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), dott. Fabio Pistella

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Maurizio LEO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Maurizio LEO, *presidente*, introduce l'audizione del dott. Fabio PISTELLA, Presidente del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA).

Il dott. PISTELLA svolge quindi una relazione al termine della quale risponde alle domande e alle osservazioni poste dal senatore Candido DE ANGELIS *(PdL),* dal deputato Giampaolo FOGLIARDI *(PD)* e dalla senatrice Maria Ida GERMONTANI *(PdL).*

Maurizio LEO, *presidente*, ringrazia il dott. PISTELLA e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

Martedì 24 marzo 2009

Presidenza del Presidente
Alessandra MUSSOLINI

La seduta inizia alle ore 9,15.

Esame di una risoluzione relativa ai minori stranieri non accompagnati
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame della risoluzione in titolo rinviato nella seduta di mercoledì 11 marzo scorso.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente e relatore*, avverte che il rappresentante del Governo, invitato a partecipare alla seduta odierna, ha comunicato di non poter essere presente.

Avverte che sono state presentate dalla deputata Luisa Capitanio Santolini alcune proposte emendative al testo della risoluzione in esame *(vedi allegato).*

In particolare, rileva che alcune di queste proposte emendative sono di mero coordinamento formale e come tali le accoglie; perciò non sono pubblicate. Le altre invece, di carattere sostanziale, saranno esaminate dalla Commissione ed eventualmente votate.

Propone quindi di procedere all'esame del testo della risoluzione in titolo, dichiarandosi disponibile ad accogliere eventuali ulteriori proposte di riformulazione avanzate in corso di seduta.

In via incidentale, preannuncia l'intenzione di presentare, insieme ad altri deputati, una mozione in Assemblea sullo stesso tema oggetto del testo in esame.

Passando al testo della risoluzione, accoglie come riformulazioni gli emendamenti nn. 1, 2 e 3.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI *(UDC),* illustrando l'emendamento n. 4, fa presente che l'inciso che intende modificare è formulato con poca chiarezza, poichè descrive la situazione dei minori ospitati nelle

strutture di ospitalità dei comuni in senso inverso rispetto alla successione cronologica degli eventi che seguono il loro arrivo in Italia.

Amalia SCHIRRU *(PD)* condivide con la deputata Capitanio Santolini l'opportunità di modificare l'inciso in esame, poichè sembra ricondurre unicamente alle difficoltà finanziarie dei comuni le ragioni dell'allontanamento dei minori dalle strutture ospitanti cui sono affidati dal magistrato.

Irene ADERENTI *(LNP)* chiede chiarimenti sulla formulazione del testo in esame, con riferimento al finanziamento della permanenza dei minori nelle strutture ospitanti dopo il provvedimento di affido del magistrato.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, sottolineando che una volta emesso il provvedimento di affido del giudice la permanenza dei minori stranieri non è più finanziata dal Ministero degli interni, si dichiara favorevole a mantenere l'inciso in esame, ritenendo che evidenzi al meglio il fatto che le maggiori criticità nella permanenza dei minori stranieri sul nostro territorio siano da ricondurre proprio alle gravi difficoltà finanziarie dei comuni ospitanti.

Considerata quindi l'imminenza delle votazioni nell'Assemblea della Camera, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

EMENDAMENTI

Risoluzioni sui minori stranieri non accompagnati

1.
CAPITANIO SANTOLINI

Al primo paragrafo delle premesse dopo le parole: «legislazione vigente», *inserire le seguenti:* «in materia di infanzia e adolescenza».

2.
CAPITANIO SANTOLINI

Al quarto paragrafo delle premesse, sostituire le parole: «l'abuso e lo sfruttamento sessuale», *con le seguenti:* «dei minori abusati e sfruttati sessualmente».

3.
CAPITANIO SANTOLINI

Al quattordicesimo paragrafo delle premesse, sostituire la parola: «tragitto» *con le seguenti:* «viaggio verso l'Italia».

4.
CAPITANIO SANTOLINI

Al quindicesimo paragrafo delle premesse, sostituire le parole: «da ai comuni» *fino al termine del paragrafo con le seguenti:* «infatti, una volta sbarcati sulle nostre coste, i minori non accompagnati vengono subito trasferiti nei centri di prima accoglienza; quindi, la magistratura, attraverso

l'emanazione di provvedimenti di tutela, affida tali minori ai comuni, i quali a loro volta provvedono a collocarli presso comunità ospitanti;».

5.

CAPITANIO SANTOLINI

Sostituire il sedicesimo paragrafo delle premesse con il seguente: «tali comunità alloggio vengono finanziate dai comuni dei territori limitrofi alle aree di sbarco degli immigrati clandestini; tuttavia, il carico finanziario richiesto ai comuni risulta spesso insostenibile rispetto alle loro capacità finanziarie e la conseguenza è che, per evitare il dissesto finanziario, l'ente è costretto a sospendere le erogazioni economiche a favore delle comunità che accolgono i minori stranieri non accompagnati con tutte le conseguenze facilmente immaginabili. Tutto questo lede i diritti dei minori ad una accoglienza dignitosa, in grado di tutelarli realmente;».

6.

CAPITANIO SANTOLINI

Al ventunesimo paragrafo delle premesse, sostituire le parole da: «le condizioni socio-economiche a rientro» *con le seguenti:* «che si trovi in pessime condizioni economiche».

7.

CAPITANIO SANTOLINI

Al ventunesimo paragrafo delle premesse, sostituire le parole: «la disponibilità di assistenza; il livello di integrazione sociale» *con le seguenti:* «che non trovi disponibilità di assistenza; che non raggiunga un sufficiente livello di integrazione sociale».

8.

CAPITANIO SANTOLINI

Al quinto paragrafo del dispositivo, dopo le parole: «in alcun modo condizionata» *inserire le seguenti:* «dalla mancanza di fondi o».

9.

CAPITANIO SANTOLINI

Al quinto paragrafo del dispositivo, sostituire le parole: «le quali potrebbero indurre i minori ad allontanarsi» *con le seguenti:* «in quanto queste condizioni ledono i diritti dei minori».

10.

CAPITANIO SANTOLINI

Al sesto paragrafo del dispositivo, sostituire la parola: «dimissioni» *con la seguente:* «dismissioni».

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Martedì 24 marzo 2009

13ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

Interviene l'ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la spesa sociale della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dottor Francesco Massicci.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Propone altresì alla Commissione l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

La Commissione conviene.

Seguito dell'audizione dell'ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la spesa sociale della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dottor Francesco Massicci

Il presidente MARINO introduce il seguito dell'audizione.

Il senatore COSENTINO, intervenendo sull'ordine dei lavori, pone subito all'audito alcuni quesiti ulteriori rispetto a quelli emersi durante lo svolgimento della prima fase dell'audizione. Domanda in particolare di sapere perché alcune Regioni – come la Sicilia – abbiano subordinato la conclusione di nuovi accordi con le strutture convenzionate alla rinuncia al contenzioso in essere, mentre altre – come la regione Lazio – non si

siano poste tale problema. Domanda altresì elementi conoscitivi circa gli accordi conclusi dalla regione Lazio con le istituzioni universitarie.

Il dottor MASSICCI si sofferma innanzitutto sui quesiti appena posti, rilevando come alcune differenziazioni procedurali e sostanziali fra regione Sicilia e regione Lazio possano essere riconducibili alla circostanza che la regione Lazio è sottoposta a commissariamento.

Offre quindi risposte ai quesiti posti durante la prima fase dell'audizione: quelli relativi ai temi del federalismo e della definizione dei costi *standard*, in relazione ai quali evidenzia quale sia a suo avviso il percorso tecnico che potrà condurre alla definizione di tale fondamentale nozione; quello relativo all'innalzamento delle aliquote fiscali a titolo sanzionatorio, rispetto al quale fornisce alcune puntualizzazioni; quello inerente alla tempistica e all'efficacia delle gestioni commissariali; quello relativo alla capacità del Ministero di controllare in maniera incisiva i dati forniti dalle Regioni, in risposta al quale fa rilevare come l'attività di controllo del Ministero debba essere svolta in maniera rispettosa dell'autonomia costituzionale riconosciuta alle Regioni; quello relativo al ricorso alle consulenze nel settore sanitario, rispetto al quale individua una possibile causa del fenomeno nel blocco del *turn over* nel pubblico impiego; quello sulla situazione finanziaria generale delle Regioni, in risposta al quale rinvia ad una imminente pubblicazione dell'ISAE, pur preannunciando un raffreddamento della dinamica di crescita della spesa; quanto infine alle delucidazioni richieste in merito alla situazione della regione Puglia, segnala che per tale Regione non è stato necessario il ricorso ai piani di rientro.

Interviene il senatore ASTORE, il quale richiama l'attenzione sulla gestione politica – a suo avviso discutibile – dei piani di rientro. Con riferimento specifico alla regione Molise si chiede se gli accordi stipulati con le istituzioni universitarie siano controllati dal Ministero e stigmatizza le procedure di riordino delle ASL e di assunzione del personale in corso di svolgimento. Più in generale, lamenta la strumentalizzazione politica della sanità a fini del tutto ultronei, evidenziando come – anche a questo riguardo – debba essere incisiva l'attività di inchiesta della Commissione.

Il presidente MARINO, dopo aver ringraziato il dottor Massicci per le risposte fornite, dichiara conclusa l'audizione, pur prefigurando la possibilità che in una fase successiva questi sia ancora chiamato a porre la sua competenza al servizio della Commissione.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Martedì 24 marzo 2009

21ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Assiste alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, la collaboratrice, dottoressa Francesca Costantini.

Intervengono, in rappresentanza della SLG-CGIL, la dottoressa Stefania Baschieri, Segretaria nazionale, e la dottoressa Emanuela Bizi, componente dell'organismo paritetico nazionale sulla sicurezza delle Poste; in rappresentanza della SLP-CISL, il dottor Bruno Pinto, Segretario nazionale; in rappresentanza della UILPOST-UIL, il dottor Ciro Amicone, Segretario generale, e il dottor Donato Bonomo, Segretario nazionale; in rappresentanza della FAILP-CISAL, il dottor Carlo Lima, Vice segretario generale; in rappresentanza della SAILP-CONFSAL, il dottor Pasquale Russo, Segretario nazionale; in rappresentanza della UGL-COMUNICAZIONI, il dottor Salvatore Muscarella, Segretario generale, il dottor Nazzareno Mollicone, Segretario confederale, il dottor Lino Nemesi, Segretario nazionale e il dottor Ubaldo Autenzio, Segretario regionale Lazio; in rappresentanza di Poste italiane S.p.A., il dottor Giovanni Ialongo, Presidente, l'ingegner Massimo Sarmi, Amministratore delegato e Direttore generale, accompagnati dai dottori Claudio Picucci, Stefano Grassi, Simona Giorgetti e Armando Candido.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi del-

l'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Audizione delle organizzazioni sindacali del settore post-telegrafonico.

Il presidente TOFANI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione in titolo, che intende approfondire le segnalazioni, recentemente giunte alla Commissione, circa gli infortuni sul lavoro (in taluni casi mortali) che starebbero interessando in maniera sempre più preoccupante i lavoratori postali addetti al recapito della corrispondenza, in particolare quelli alla guida di motoveicoli.

Il dottor PINTO, in rappresentanza della SLP-CISL, conferma il numero crescente di incidenti che ha interessato, soprattutto negli ultimi due anni, i lavoratori adibiti al recapito della corrispondenza. Sui circa 40.000 addetti del settore, oltre 20.000 utilizzano motocicli e proprio tra questi si concentra la più alta percentuale di infortuni, di cui taluni mortali (ben 12 dall'inizio del 2008 ad oggi). Evidenzia le problematiche legate all'uso di tali mezzi, trattandosi di un unico modello da 125 cc assegnato indistintamente a tutti gli addetti, senza tenere conto delle differenti caratteristiche di genere o di corporatura. Paventa al riguardo l'incremento dei rischi derivanti dai maggiori carichi di corrispondenza e, quindi, del peso trasportato da ciascun mezzo a seguito della riorganizzazione delle zone di recapito in corso all'interno di Poste italiane S.p.A., segnalando la difficoltà di dialogo con i vertici dell'azienda su queste tematiche, per la mancanza di una analisi puntuale del problema. Si sofferma infine sul problema della sicurezza legata alla rapine negli uffici postali, aggravato dalla sostituzione in talune zone di forme di vigilanza itineranti in luogo di presidi fissi.

La dottoressa BASCHIERI, intervenendo in rappresentanza della SLG-CGIL, evidenzia l'aggravamento degli infortuni legati al recapito postale in corrispondenza dell'adozione da parte di Poste italiane S.p.A. del modello unificato di motociclo, scelta peraltro a suo avviso condotta in modo unilaterale e senza preventivo confronto con i lavoratori. Richiama le difficoltà per i preposti alle zone di recapito di controllare il rispetto delle regole di sicurezza da parte di tutti i portalettere, essendo questi ultimi sparsi sul territorio. Sottolinea altresì gli aumenti del rischio legati all'allargamento delle zone di distribuzione e alla richiesta di prestazioni aggiuntive ai portalettere. Auspica che l'azienda definisca quanto prima un piano di investimenti per la risoluzione dei problemi della sicurezza, peraltro più volte denunciati sia all'interno degli organismi bilaterali competenti che in un recente convegno.

Il dottor AMICONE, in rappresentanza della UILPOST-UIL, evidenzia come, sul totale degli incidenti sul lavoro in ambito postale, circa il 70 per cento riguardi i lavoratori addetti alla distribuzione della corrispondenza e, in particolare, il 44 per cento avvenga con i motomezzi. Tale strumento di lavoro non tiene conto delle differenti caratteristiche dei vari conducenti e, talvolta, per esigenze produttive, porta carichi superiori a quelli per cui è omologato, con conseguente aumento dei rischi. Ribadisce la necessità di una azione di formazione e di prevenzione mirata e di un maggiore coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Cita infine un recente studio condotto dall'ISPESL da cui risulta che i portalettere siano tra le categorie professionali con la più bassa aspettativa di vita.

Il dottor LIMA, a nome della FAILP-CISAL, evidenzia come il forte aumento degli infortuni sul lavoro registrato negli ultimi due anni tra gli addetti al recapito postale sia da ascrivere essenzialmente al cambiamento del modello organizzativo aziendale e alla scelta del motociclo unificato. Sottolinea però che una certa quota degli incidenti stradali riguardanti i lavoratori del settore sono avvenuti *in itinere*, in cui incidono anche altri fattori, quali lo *stress* e la disattenzione. Auspica che l'azienda avvii, anche con il contributo della Commissione, un'analisi seria del fenomeno per l'adozione dei necessari rimedi.

Il dottor RUSSO, in rappresentanza della SAILP-CONFSAL, dopo aver sottolineato il carattere comunque tragico degli incidenti mortali in ambito postale, ancorché poco conosciuti, evidenzia che il 70 per cento degli stessi è legato al recapito postale e, in particolare, all'uso del motociclo unificato che, a suo avviso, costituisce un mezzo ad alta criticità, sulla cui scelta l'azienda non si è confrontata a fondo con le parti sociali. Richiama quindi anch'egli l'esigenza di una vigilanza armata fissa presso gli uffici postali e segnala gli ambienti di lavoro non sempre salubri di talune strutture dell'azienda. Auspica una maggiore attenzione al rispetto delle regole per la sicurezza, soprattutto nella trasmissione delle direttive tra il centro e la periferia, ed un più forte coinvolgimento degli organismi esistenti in materia (comitati bilaterali e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza).

Il dottor MUSCARELLA, a nome della UGL-COMUNICAZIONI, evidenzia una crescita nell'ambito del settore post-telegrafonico degli infortuni gravi (quelli con prognosi superiore ai 40 giorni). Segnala l'esigenza di una verifica più puntuale sull'adozione di tutte le misure di sicurezza, di iniziative di formazione specifiche, soprattutto per chi guida i motomezzi, confermando al riguardo la scelta a suo tempo unilaterale dell'azienda, che non ha tenuto conto delle caratteristiche fisiche, necessariamente diverse, dei conducenti. Più in generale, lamenta una insufficiente attenzione da parte dei vertici aziendali ai problemi dell'ambiente di la-

voro all'interno degli uffici postali e delle altre strutture, auspicando un maggiore intervento al riguardo.

Il presidente TOFANI ringrazia gli auditi per il loro intervento, invitandoli a fornire ulteriori informazioni sulle tematiche esaminate, anche per contribuire alla risoluzione dei problemi. Dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

Audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato di Poste italiane S.p.A.

Il presidente TOFANI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione in titolo, volta ad approfondire e verificare la problematica degli infortuni sul lavoro nel settore postale, soprattutto tra i lavoratori addetti al recapito della corrispondenza. Dopo aver richiamato i dati forniti dai sindacati del settore post-telegrafonico, nell'incontro appena concluso, chiede una risposta puntuale ai vertici di Poste italiane S.p.A., sottolineando il carattere propositivo e costruttivo dell'audizione, al fine di contribuire al chiarimento e alla risoluzione dei problemi.

L'ingegner SARMI illustra i dati sugli incidenti e le morti avvenute negli ultimi due anni tra i lavoratori addetti al recapito della corrispondenza, evidenziando come una quota degli stessi sia in realtà riferita ad infortuni *in itinere* e come l'uso del motomezzo incida solo nel 45 per cento degli infortuni complessivi del settore postale.

Rispondendo ad un quesito del PRESIDENTE, illustra poi le iniziative messe in campo da Poste italiane S.p.A. per ridurre l'utilizzo dei motoveicoli nel recapito postale e, conseguentemente, i rischi connessi, attraverso l'aumento del numero di veicoli a quattro ruote (auto e quadricicili), certamente più sicuri, e l'aumento delle zone di recapito a piedi e in bicicletta. Richiama poi i corsi di formazione degli addetti svolti sia dall'azienda che in collaborazione con il Ministero dei trasporti. Si dichiara disponibile ad un confronto diretto con i sindacati su tali punti, anche dinanzi alla Commissione.

Il PRESIDENTE chiede informazioni sui criteri che hanno condotto a suo tempo alla scelta del motomezzo unificato, atteso che i sindacati hanno lamentato di non essere stati coinvolti, e sulle iniziative che l'azienda ha adottato o intende adottare per adeguare questi veicoli alle caratteristiche dei conducenti, ove i veicoli stessi si siano rivelati non idonei. Segnala, inoltre, le altre questioni denunciata dai sindacati, quali la scarsa comunicazione con i vertici sulle tematiche della sicurezza, l'esigenza di una maggiore formazione, i problemi legati alla figura del preposto, la riduzione della vigilanza fissa presso gli uffici postali, a fronte del rischio di rapine, nonché gli ambienti di lavoro non salubri.

L'ingegner SARMI precisa che il motoveicolo unificato è stato scelto alcuni anni fa in seguito ad una gara internazionale e ribadisce che lo stesso è perfettamente omologato e certificato come strumento di lavoro. Ferma restando la disponibilità dell'azienda a verificare aspetti specifici, ribadisce che vi è sempre stato un confronto continuo con i sindacati su tutte le problematiche lavorative. Mentre è evidentemente impensabile ritirare immediatamente tutti gli oltre 20.000 motomezzi, che risultano peraltro adeguati, richiama le iniziative adottate per ridurne comunque il numero. Per quanto riguarda le rapine agli uffici postali, osserva che le misure di sicurezza sono del tutto adeguate e paragonabili a quelle delle banche, ricordando che le poste italiane possono contare sulla protezione specifica della polizia postale, oltre che su quella delle altre forze dell'ordine.

Il senatore DE ANGELIS *(PdL)* osserva che il numero degli incidenti e dei morti su strada nel settore del recapito postale, ancorché meritevole della massima considerazione, non sembra comunque più allarmante di quelli registrati in altri settori, ove si consideri il numero totale degli addetti al recapito e dei mezzi circolanti. Chiede comunque se sia possibile introdurre anche motoveicoli più piccoli per tenere conto delle diverse caratteristiche fisiche dei conducenti, in particolare delle donne. Per le rapine agli uffici postali, ritiene che in determinate zone oggettivamente più a rischio sia opportuno mantenere presidi di vigilanza fissi.

Il senatore ROILO *(PD)* reputa necessario approfondire il problema con un confronto diretto tra azienda e sindacati, focalizzandosi sul rapporto tra gli infortuni e l'uso del motomezzo, verificando se lo stesso sia o meno adeguato.

Il dottor IALONGO precisa come un numero significativo di infortuni sul lavoro nel recapito postale avvenga *in itinere* e quindi non possa essere assimilato a quelli occorsi durante l'attività lavorativa in senso stretto. Espone quindi gli indici di mortalità per incidenti stradali del settore, che risultano nettamente inferiori a quelli della media nazionale. Ribadisce l'intenzione di Poste italiane di sostituire progressivamente un numero crescente di motocicli con altri veicoli, ma non in quanto questi siano ritenuti inadeguati o insicuri. Conferma la disponibilità dell'azienda ad un confronto con i sindacati, anche dinanzi alla Commissione, sottolineando però l'assoluta correttezza della condotta tenuta dall'azienda.

L'ingegner SARMI, rispondendo ad una osservazione del PRESIDENTE, precisa di non condividere le affermazioni dei sindacati in merito alla non sicurezza dei motoveicoli, trattandosi di mezzi omologati e condotti da persone abilitate, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti. Sottolinea anch'egli la necessità di depurare i dati sugli infortuni da quelli *in itinere* e la disponibilità al confronto con i sindacati.

Il PRESIDENTE osserva come la Commissione abbia ritenuto necessario e doveroso approfondire e verificare le segnalazioni giunte dai sindacati, in un atteggiamento scevro da pregiudizi o tesi precostituite, ma con un approccio costruttivo, volto a favorire il dialogo tra l'azienda stessa ed i sindacati, per mettere a fuoco i punti cruciali del problema (essenzialmente il rapporto tra mezzi e conducenti e le iniziative di formazione e prevenzione).

Auspicando uno sforzo comune di tutte le parti in tal senso, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,40.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 24 marzo 2009

47ª Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14,40.

(10, 51, 136, 281, 285, 483, 800, 972, 994, 1095, 1188, 1323, 1363 e 1368-A) ***Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore BOSCETTO *(PdL)*, dopo aver riferito sul testo proposto dalla Commissione all'Assemblea per i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, osservando che non appare chiaro, all'articolo 3, comma 7 e all'articolo 5, comma 1, il senso dell'espressione: «azienda sanitaria locale di competenza regionale». Ritiene inoltre opportuno segnalare, sempre all'articolo 5, comma 1, la possibile lesione delle competenze regionali in materia di assistenza e di organizzazione sanitaria.

Quanto agli emendamenti, propone di esprimere un parere favorevole sull'emendamento 5.100, a condizione che l'espressione: «d'intesa con la» sia sostituita dall'altra: «previa intesa in sede di» e l'espressione: «cui le Regioni si conformano nell'assicurare» con l'altra: «nell'ambito delle quali le Regioni provvedono affinché sia assicurata». Propone invece di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La senatrice INCOSTANTE *(PD)*, pur condividendo i rilievi contenuti nella proposta di parere del relatore, in considerazione della rilevanza della materia, chiede che l'esame sia comunque rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2006/93/CE sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei subsonici civili a reazione» (n. 64)
(Osservazioni alla Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BATTAGLIA *(PdL)*, dopo aver riferito sullo schema di decreto in titolo, propone di formulare alla Commissione di merito osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

(1195) ***Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia approvato dalla Camera dei deputati***
(Parere alla 10ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni)

Il relatore BATTAGLIA *(PdL)* riferisce sugli ulteriori emendamenti presentati al disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 16.602 propone un parere non ostativo, osservando che la modifica riferita al comma 19, capoverso 81, nonché il nuovo capoverso 82-ter sembrano suscettibili di configurare una riduzione delle competenze regionali e locali nelle materie ivi disciplinate.

Quanto all'emendamento 22.100, ritiene opportuno esprimere un parere non ostativo, nel presupposto che le competenze ivi riconosciute al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non siano lesive di quelle attribuite alle amministrazioni locali in materia di piani urbanistici ed edilizi.

Propone infine un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La senatrice INCOSTANTE *(PD)*, nel condividere i rilievi espressi dal relatore, chiede che le osservazioni proposte sugli emendamenti 16.602 e 22.100 siano formulate come condizioni.

Il relatore conviene con la proposta della senatrice Incostante e riformula il parere nei termini da lei indicati.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

Martedì 24 marzo 2009

8ª Seduta

Presidenza della Presidente
LICASTRO SCARDINO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 6ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale» (n. 62): osservazioni favorevoli;

alle Commissioni 2ª e 10ª riunite:

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran» (n. 63): osservazioni favorevoli con rilievi;

alla 8ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2006/93/CE sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei subsonici civili a reazione» (n. 64): osservazioni favorevoli;

alla 9ª Commissione:

(1331) ***SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari***: parere non ostativo condizionato.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2ª e 10ª RIUNITE

(2ª - Giustizia)
(10ª - Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 25 marzo 2009, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran» (n. 63).

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 25 marzo 2009, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).

– DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).

– Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).

– PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).

– SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).

– Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).

– ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).

– Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).

– Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).

– CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).

– BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).

– SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).

– D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).

– DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).

– DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).

– DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

– COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).

– GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).

– MOLINARI e LUSI. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).

– GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).

– e della petizione n. 104 ad essi attinente.

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– COLLINO ed altri. – Riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (945).

– BIANCO ed altri. – Disciplina dei servizi pubblici locali (1289).

VIII. Esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).

– BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).

– BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli – Venezia Giulia (694).

– SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli – Venezia Giulia (758).

– Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o similare e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).

– BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– e della petizione n. 243 ad esso attinente.

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 e all'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, per la soppressione delle Province (1098).

– SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli – Venezia Giulia (1126).

– Deputato BARBARESCHI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia (1270) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano (1378).

– FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali (1413).

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

– Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (COM (2008) 815 def.) (n. 28).

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 25 marzo 2009, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonchè misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

II. Esame dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale» (n. 62).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARITATI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sopranazionali (804).

– LI GOTTI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sopranazionali (841) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– CASSON ed altri. – Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale (1043).

– Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche all'articolo 4 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, in materia di unificazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (1149).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di esercizio della potestà genitoriale (1211).

– BERSELLI ed altri. – Modifica alla disciplina in materia di filiazione naturale (1412).

IV. Esame del disegno di legge:

– BERSELLI ed altri. – Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione (1411).

DIFESA (4ª)

Mercoledì 25 marzo 2009, ore 8,30 e 15

ORE 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

– Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma *Joint Strike Fighter* (JSF – anche denominato F35 *Lightning* II) e realizzazione della associata linea FACO/MRO&U (*Final Assembly and Check Out/Maintenance, Repair, Overhaul & Upgrade*) nazionale (n. 65).

– Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2009, relativo all'acquisizione di due velivoli con capacità SIGINT – multi sensore e multi missione JAMMS – *Joint Airborne Multisensor Multimission System* (n. 66).

– Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2009, relativo alla digitalizzazione dei principali mezzi, sistemi e componenti di una Forza NEC (*Network Enabled Capability*) articolata su una Forza media digitalizzata a connotazione terrestre e su una Forza da sbarco digitalizzata (prima fase) (n. 67).

ORE 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– RAMPONI. – Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate (153).

– RAMPONI. – Modifica della legge 4 ottobre 1988, n. 436, in materia di procedura per gli approvvigionamenti della Difesa (154).

II. Esame del disegno di legge:

– RAMPONI. – Disposizioni per la cessione degli alloggi dichiarati non più d'interesse da parte dell'amministrazione della Difesa (151).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– RAMPONI. – Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto (156).

– TORRI e MURA. – Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di Finanza collocati in congedo assoluto (933)

– PEGORER ed altri. – Attribuzione di promozioni a titolo onorifico in favore del personale militare in congedo in possesso di particolari requisiti (989).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Misure a tutela dei segni distintivi delle Forze armate e costituzione della societa' «Difesa Servizi Spa» (1373).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

– Ristrutturazione organizzativa, tecnico-logistica e infrastrutturale degli arsenali (n. 127).

BILANCIO (5ª)

Mercoledì 25 marzo 2009, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi ai disegni di legge:

– Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonchè in materia di cure palliative e di terapia del dolore (10).

– TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (51).

– PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (136).

– MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (483).

– MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita (800).

– VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà (972).

– BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (994).

– RIZZI – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale (1095).

– BlANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative (1188).

– D'ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura (1323).

– Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

II. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

– Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del documento:

– Nota informativa concernente le nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica per gli anni 2009-2013 (*Doc.* LVII-*bis,* n. 1).

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

– AZZOLLINI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli (1397).

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 25 marzo 2009, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale» (n. 62).

ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, del Regolamento, dell'atto comunitario:

– Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di *rating* del credito (COM (2008) 704 def.) (n. 27).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (414).

– BARBOLINI. – Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo (507).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).

– GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).

– BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

– COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).

– BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).

– COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).

– LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).

– Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 25 marzo 2009, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BUTTI ed altri. – Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione degli impianti sportivi (1193).

– BUTTI ed altri. – Disposizioni a favore della costruzione e della ristrutturazione degli impianti sportivi (1361).

– GIAMBRONE ed altri. – Interventi in favore dell'impiantistica sportiva (1437).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni generali in materia di promozione della attività cinematografiche e audiovisive, nonché deleghe al Governo in materia di agevolazioni fiscali relative al settore cinematografico ed audiovisivo (87).

– CAGNIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e delega al Governo in materia di disciplina del Fondo per il finanziamento del cinema e delle attività cinematografiche e audiovisive (1422).

– ASCIUTTI ed altri. – Nuovo ordinamento delle attività cinematografiche ed audiovisive (1429).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Vittoria FRANCO ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento (1006).

– ASCIUTTI ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento (1036).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 25 marzo 2009, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle autorizzazioni, ai contratti di servizio ed ai contratti di programma nei settori dei trasporti, postale, delle telecomunicazioni, dei lavori pubblici e delle infrastrutture:

– Audizione dell'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A.

– Audizione del Presidente dell'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Legge quadro sulla qualità architettonica (1264).

– ZANDA. – Legge quadro in materia di valorizzazione della qualita' architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (327).

– BUTTI. – Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici (646).

– ASCIUTTI ed altri. – Legge quadro sulla qualità architettonica (1062).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– RAMPONI. – Disposizioni per la cessione degli alloggi dichiarati non più d'interesse da parte dell'amministrazione della Difesa (151).

III. Esame del disegno di legge:

– RANUCCI ed altri. – Istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico (979).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2006/93/CE sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei subsonici civili a reazione» (n. 64).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 25 marzo 2009, ore 15,15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto ministeriale concernente il riparto delle disponibilità residue dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2008, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 68).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– ZANETTA ed altri. – Legge quadro sull'esercizio della pesca nelle acque interne e sulla gestione della fauna ittica e degli ambienti acquatici (1339).

– SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari (1331).

– SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Nuove disposizioni in materia di pesca marittima (793).

– MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (826).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).

– CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Mercoledì 25 marzo 2009, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– CURSI ed altri. – Nuove disposizioni in materia di turismo nonché istituzione del Ministero delle politiche turistiche (1301).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 25 marzo 2009, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BASSOLI ed altri. – Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche (392).

– COSTA. – Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica (550).

– NESSA ed altri. – Riconoscimento dei diritti delle persone sordo – cieche (918).

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 25 marzo 2009, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).

– BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).

– TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).

– CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).

– GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).

– BIANCHI. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).

– Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).

– BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).

– BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).

– BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonchè per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).

– ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).

– THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).

– MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).

– MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).

– BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).

– CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico – sanitarie e della prevenzione (573) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).

– DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicem-

bre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).

– BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).

– PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– BAIO ed altri. – Misure a sostegno di interventi contro le dipendenze comportamentali ed il gioco d'azzardo patologico (284).

– TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

– BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).

– CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*

– GRAMAZIO ed altri. – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).

– MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

– GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).

– LANNUTTI. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (950).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 25 marzo 2009, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cittadini, alla tracciabilità, al compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effettiva destinazione al recupero ed al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni: audizioni di rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura, CIA e dell'Osservatorio nazionale rifiuti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 25 marzo 2009, ore 14,30

Elezione di un segretario

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 25 marzo 2009, ore 14 e 14,30

ORE 14

Sottocommissione permanente per l'accesso:

– Elezione del Presidente.

ORE 14,30

I. Risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione ed allo svolgimento di quesiti con risposta immediata rivolti alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.

II. Risoluzione in materia di tribune politiche tematiche.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 25 marzo 2009, ore 8,45

Audizione del Presidente di Poste italiane SpA, dott. Giovanni Ialongo, sulle conseguenze delle politiche del personale dell'azienda sull'andamento del rapporto iscritti-pensionati dell'Istituto postelegrafonici (IPOST).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Mercoledì 25 marzo 2009, ore 14,30

Audizione dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE).

Audizione delle organizzazioni sindacali del settore edile.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30

€ 6,80